GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV **Roma — Venerdì, 23 novembre 1923** **Numero 275**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire TRE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei Deputati: Ordine del giorno per la seduta di giovedì 29 novembre 1923, alle ore 15 . . . . Pag. 6853

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. **2443.**
Aggiunta all'art. 37 della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina. Pag. 6854

REGIO DECRETO 15 ottobre 1923, n. **2442.**
Sistemazione del personale avventizio delle ferrovie dello Stato . . . . Pag. 6854

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. **2349.**
Provvedimenti transitori per il trattamento di quiescenza ai segretari ed altri impiegati degli Enti locali iscritti alla Cassa di previdenza . . . . Pag. 6854

Relazione ai Regi decreti n. **2440** e **2441** . . . . . Pag. 6863

REGIO DECRETO 18 novembre 1923, n. **2440.**
Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato . . . . . . Pag. 6864

REGIO DECRETO 18 novembre 1923, n. **2441.**
Modificazioni alla legge sulla Corte dei conti . Pag. 6874

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1923, n. **2418.**
Estensione ai cittadini fiumani delle disposizioni del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, per il risarcimento dei danni di guerra . . . . Pag. 6875

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1923, n. **2417.**
Disposizioni relative al pagamento dei danni di guerra. Pag. 6876

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1923.
Istituzione a Santo Stefano di Camastra di un ufficio secondario postale e telegrafico in sostituzione di quello principale ivi esistente. . . . . Pag. 6876

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Ordinanza di sanità marittima n. 7. Pag. 6876

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera dei deputati è convocata in seduta pubblica per giovedì 29 novembre 1923, alle ore 15, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Interrogazioni.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

2. Approvazione del trattato di commercio fra l'Italia e la Svizzera, firmato a Zurigo il 27 gennaio 1923. (2003).
3. Approvazione della convenzione italo-svizzera concernente la ferrovia elettrica a scartamento ridotto Locarno-Domodossola, firmata a Roma il 12 novembre 1919. (2009).
4. Approvazione del trattato di commercio e di navigazione tra l'Italia e l'Austria, firmato a Roma il 28 aprile 1923. (2127).
5. Approvazione della convenzione doganale e commerciale italo-canadese, firmata a Londra il 4 gennaio 1923 e ratificata il . . . . (2045).
6. Conversione in legge del R. decreto-legge 31 gennaio 1922, n. 157, col quale è stata data piena ed intera esecuzione all'accordo preliminare concluso a Roma il 26 dicembre 1921 fra il Regno d'Italia e la Repubblica federale socialista dei Soviety di Russia. (2072).
7. Conversione in legge del R. decreto-legge 31 gennaio 1922, n. 158, col quale è stata data piena ed intera esecuzione all'accordo preliminare concluso a Roma il 26 dicembre 1921 fra il Regno d'Italia e la Repubblica socialista dei Soviety di Ucraina. (2073).
8. Approvazione della convenzione giuridico-finanziaria firmata a Roma il 23 marzo 1921 tra l'Italia e la Repubblica Cecoslovacca. (2010).

Il Presidente: N. DE NICOLA.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2443.

Aggiunta all'art. 37 della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei pieni poteri delegati al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, e il relativo regolamento, approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 21, relativo alla istituzione di una Commissione suprema mista di difesa;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 37 della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina è aggiunto il seguente comma:

«*f*) che sono addetti all'ufficio segreteria della Commissione suprema mista di difesa».

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nel raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 163. — GRANATA.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1923, n. 2442.

Sistemazione del personale avventizio delle ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1681;

Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 143;

Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153;

Udito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per lavori pubblici di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a provvedere alla sistemazione a ruolo del personale avventizio che dalla revisione stabilita dal R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, risulti trovarsi nelle condizioni volute per essere conservato in impiego, nel limite dei posti che si renderanno vacanti nel primo grado di ciascuna categoria o qualifica in seguito agli esoneri di cui i R. decreti 28 gennaio 1923, nn. 143 e 153, e che non saranno soppressi in forza di nuovi ordinamenti.

Art. 2.

Saranno sistemati senza concorso gli avventizi di tutte le categorie, ad eccezione di quella dei laureati assunti direttamente per posti di grado 5°, per i quali si provvederà invece con concorso interno per titoli.

Art. 3.

La procedura e le norme per le dette sistemazioni saranno stabilite dal Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato.

Art. 4.

Le sistemazioni a ruolo di cui ai precedenti articoli potranno avere, per gli agenti già in servizio dell'Amministrazione, decorrenza retroattiva ai soli effetti di anzianità e di carriera; agli effetti finanziari avranno vigore dalla data successiva che sarà indicata dal provvedimento di nomina.

Art. 5.

Gli avventizi non saranno sostituiti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 162. — GRANATA.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2349.

Provvedimenti transitori per il trattamento di quiescenza ai segretari ed altri impiegati degli Enti locali iscritti alla Cassa di previdenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il testo unico delle leggi riguardanti la Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati degli Enti locali, approvato con decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968;

Vista la legge 11 giugno 1916, n. 720, che provvede al trattamento di riposo a favore dei salariati dipendenti dai Comuni, dalle Provincie, dalle istituzioni pubbliche di beneficenza e dalle aziende speciali dei servizi municipalizzati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio, Ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1924 e sino a nuova disposizione i contributi annuali dovuti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli Enti locali, stabiliti dagli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968, sono fissati nella misura del sette per cento degli stipendi e salari effettivi a carico degli impiegati e salariati iscritti, e del nove per cento degli stipendi e salari stessi a carico degli Enti.

Art. 2.

Alle pensioni liquidate e da liquidarsi dalla Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati degli Enti locali, agli impiegati inscritti ed alle famiglie degli impiegati inscritti cessati dal servizio con decorrenza anteriore al 1° agosto 1923, verrà apportato un aumento secondo le percentuali sottoindicate:

a) pensioni degli inscritti: l'ottanta per cento sulle prime mille lire; il quaranta per cento sulle somme eccedenti le prime mille lire e non superiori alle lire duemila. L'aumento non potrà essere in alcun caso inferiore a L. 720;

b) pensioni delle vedove e degli orfani: l'ottanta per cento sulle prime cinquecento lire; il quaranta per cento sulle somme eccedenti le prime cinquecento lire e non superiori alle lire mille. L'aumento non potrà in alcun caso essere inferiore a L. 480.

Per le pensioni liquidate e ripartite a norma dell'articolo 30 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968, gli aumenti previsti dal presente articolo si applicano solamente sulla quota di pensione a carico della Cassa, fermi restando i minimi quivi stabiliti.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° agosto 1923.

Art. 3.

Gli stipendi utili agli effetti della pensione relativi ai servizi anteriori al 1° gennaio 1918, saranno aumentati del 100 per cento ai fini della liquidazione delle pensioni e delle indennità a favore degli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza, che cessino dal servizio nelle condizioni previste dalla lettera *a*) dell'art. 21 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968, o per una delle cause contemplate nella lettera *b*) dell'articolo stesso.

Art. 4.

La pensione spettante alle famiglie degli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza, è commisurata sulla pensione liquidata all'inscritto o su quella che gli sarebbe spettata tenuto anche conto del disposto dell'articolo precedente, secondo le aliquote stabilite dall'art. 8 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito in legge 21 agosto 1921, numero 1144.

Art. 5.

Nei casi contemplati dall'art. 30 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968, gli stipendi da prendersi per base del riparto di cui al 2° comma dell'articolo stesso, sono quelli effettivamente corrisposti all'impiegato dagli Enti obbligati e dagli Enti non obbligati al contributo, aumentati secondo le disposizioni del precedente art. 3.

Art. 6.

A decorrere dal 1° agosto 1923 il minimo di pensione stabilito dall'art. 21 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968, è aumentato di L. 720 e quello stabilito dall'art. 24 del testo unico predetto è aumentato di L. 480.

Art. 7.

Le tabelle *A* e *B* annesse al testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968, sono sostituite dalle annesse tabelle *A* e *B*, viste, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 8.

Ogni campagna di guerra è calcolata come un anno di servizio utile per la pensione, senza che gli iscritti debbano pagare alla Cassa alcun contributo per il periodo di tempo corrispondente.

Il valore capitale relativo all'aumento della pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra, verrà corrisposto alla Cassa di previdenza, all'atto delle singole liquidazioni, dal Ministero dell'interno.

Art. 9.

Il 2° comma dell'art. 21 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Quando occorra la valutazione di servizi utili al solo raggiungimento dei 25 anni necessari per conseguire il diritto a pensione, l'assegno dovuto è quello teorico risultante dall'applicazione della tabella *A* in corrispondenza dei soli anni di regolare servizio, per i quali venne pagato il contributo ».

Art. 10.

E' abrogato il 3° comma dell'art. 21 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968.

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto per le quali non sia fissata una diversa data di attuazione, si applicano per gli iscritti e per le famiglie degli iscritti che cessino dal servizio a decorrere dal 1° agosto 1923 in poi.

Entro il 31 dicembre 1924 sarà presentato al Parlamento un disegno di legge per la riforma definitiva della Cassa di previdenza per le pensioni dei segretari ed altri impiegati degli Enti locali, nei riguardi anche dei salariati iscritti per effetto della legge 11 giugno 1916, n. 720.

Art. 12.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione dell'articolo 8 del presente decreto.

Art. 13.

Alle spese necessarie per l'applicazione del presente decreto, per gli studi tecnici occorrenti alla definitiva riforma della Cassa, per l'attuazione della riforma stessa e per il ricupero dei contributi arretrati, sarà provveduto, a carico del bilancio della Cassa di previdenza, anche in deroga a qualsiasi disposizione sul lavoro straordinario nelle Amministrazioni dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 69. — GRANATA.

Pensioni da liquidare agli iscritti alla Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio e col contributo di 10 centesimi in base Stato (1903-912)*, raccordata con la eliminazione complessiva dei pensionati civili e militari* (1882-892)*, ed al saggio d'in*

NORME PER L'APPLICAZIO

La pensione a favore dell'impiegato si ottiene:

1. — Se lo stipendio stabilito agli effetti della presente legge, è rimasto costante nell'intiera durata del servizio, moltiplicando mento a riposo.

2. — Se invece l'impiegato ha conseguito durante il servizio aumenti o diminuzioni di stipendio, in primo luogo si determina rimasto invariato durante l'intiero servizio, e poi si calcola, per ciascuno aumento o diminuzione di stipendio, la quota parte di pen dalla data in cui avvenne la variazione sino alla data del collocamento a riposo. La pensione effettiva è costituita dalla somma delle alle eventuali diminuzioni di stipendio.

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DELLA															
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	0.0059	0.0059	0.0060	0.0060	0.0060	0.0061	0.0061	0.0062	0.0062	0.0063	0.0063	0.0064	0.0065	0.0065	0.0066	0.0067
2		0.0123	0.0124	0.0124	0.0125	0.0126	0.0126	0.0127	0.0128	0.0129	0.0131	0.0132	0.0133	0.0134	0.0135	0.0137
3			0.0192	0.0193	0.0193	0.0194	0.0196	0.0197	0.0199	0.0200	0.0202	0.0203	0.0205	0.0207	0.0209	0.0211
4				0.0266	0.0267	0.0268	0.0269	0.0271	0.0273	0.0275	0.0277	0.0280	0.0282	0.0284	0.0287	0.0290
5					0.0346	0.0346	0.0348	0.0350	0.0352	0.0355	0.0358	0.0360	0.0363	0.0366	0.0369	0.0373
6						0.0431	0.0432	0.0434	0.0437	0.0440	0.0443	0.0446	0.0449	0.0453	0.0457	0.0461
7							0.0522	0.0524	0.0527	0.0530	0.0534	0.0537	0.0541	0.0545	0.0550	0.0554
8								0.0621	0.0623	0.0626	0.0630	0.0634	0.0638	0.0643	0.0648	0.0653
9									0.0726	0.0729	0.0733	0.0737	0.0742	0.0747	0.0753	0.0759
10										0.0840	4.0843	0.0847	0.0352	0.0858	0.0864	0.0870
11											0.0961	0.0965	0.0970	0.0975	0.0982	0.0989
12												0.1091	0.1095	0.1101	0.1107	0.1115
13													0.1230	0.1235	0.1241	0.1249
14														0.1379	0.1385	0.1392
15															0.1539	0.1545
16																0.1710
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																

TABELLA *A*.

alla tavola di mutualità degli impiegati dello Stato** (1881-892) **e alla eliminazione complessiva dei pensionati civili dello
teresse del** 4.25 **per cento.

NE DELLA TABELLA *A*.

lo stipendio stesso per il coefficiente della presente tabella in corrispondenza all'età e agli anni di servizio alla data del colloca-

con la norma precedente la quota di pensione dovuta allo stipendio iniziale, stabilendo agli effetti suaccennati, come se esso fosse sione relativa, da determinarsi ugualmente con la norma precedente, in ragione però, oltre che dell'età, degli anni di servizio trascorsi quote di pensione dovute allo stipendio iniziale ed ai successivi aumenti di stipendio, ridotta delle quote di pensione che si riferiscono

CESSAZIONE DAL SERVIZIO																
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	Anni di servizio
0.0067	0.0068	0.0069	0.0070	0.0071	0.0072	0.0073	0.0074	0.0075	0.0076	0.0078	0 0079	0.0080	0.0082	0.0084	0.0085	1
0.0138	0.0140	0.0142	0.0141	0.0146	0.0148	0.0150	0.0152	0.0154	0.0157	0.0160	0.0163	0.0166	0.0169	0.0172	0.0176	2
0.0214	0.0216	0.0219	010221	0.0224	0.0228	0.0231	0.0234	0.0238	0.0242.	0.0246	0.0251	0.0255	0.0260	0.0266	0.0271	3
0.0293	0.0296	0.0300	0.0304	0.0308	0.0312	0.0316	0,0321	0.0326	0.0332	0.0338	0.0344	0.0350	0.0357	0.0365	0,0372	4
0.0377	0.0381	0.0385	0.0390	0.0395	0.0401	0.0407	0.0413	0.0420	0.0427	0.0434	0.0442	0.0451	0.0460	0.0469	0.0479	5
0.0466	0.0471	0.0476	0.0482	0.0488	0.0495	0.0502	0.0510	0.0518	0.0526	0.0536	0 0546	0.0556	0.0568	0.0580	0.0592	6
0.0560	0.0565	0.0572	0.0579	0.0586	0.0594	0.0603	0.0612	0.0622	0.0632	0.0643	0.0655	0.0668	0.0682	0.0696	0.0711	7
0.0659	0.0666	0.0673	0 0681	0.0690	0.0699	0.0709	0.0720	0.0731	0.0743	0.0756	0.0771	0.0786	0.0802	0.0819	0.0837	8
0.0765	0.0772	0.0780	0.0789	0.0799	0.0810	0.0821	0.0834	0.0847	0.0861	0.0876	0.0892	0.0910	0.0929	0.0949	0.0970	9
0.0877	0.0885	0.0894	0.0904	0.0915	0.0927	0.0940	0.0954	0.0969	0.0985	0.1002	0.1021	0.1041	0.1063	0.1086	0.1110	10
0.0997	0.1005	0.1015	0.1026	0.1038	0.1051	0.1065	0.1081	0.1098	0.1116	0.1136	0.1157	0.1180	0.1204	0.1230	0.1258	11
0.1123	0.1133	0.1143	0.1155	0.1168	0.1182	0.1198	0.1215	0.1234	0.1254	0.1276	0.1300	0.1326	0.1353	0.1383	0.1415	12
0.1258	0.1268	0.1279	0.1292	0.1306	0.1321	0.1339	1.1357	0.1378	0.1400	0.1425	0.1451	0.1480	0.1511	0.1544	0.1579	13
0.1401	0.1412	0.1423	0.1437	0.1452	0.1469	0.1488	0.1508	0.1530	0.1555	0.1582	0.1611	4.1643	0.1677	0.1714	0.1753	14
0.1554	0.1565	0.1577	0.1592	0.1608	0.1626	0.1646	0.1668	0.1692	0.1719	0.1748	0.1780	0.1815	0.1853	0.1893	0.1937	15
0.1717	0.1728	0.1741	0.1756	0.1773	0.1792	0.1814	0.1837	0.1863	0.1892	0.1924	0.1958	0.1997	0.2038	0.2083	0.2130	16
0.1893	0.1903	0.1915	0.1931	0.1949	0.1969	0.1992	0.2017	0.2045	0.2075	0.2110	0.2147	0.2189	0.2234	0.2283	0.2335	17
	0.2090	0.2101	0.2117	0.2136	0.2157	0.2181	0.2208	0.2237	0.2270	0.2307	0.2347	0.2392	0.2441	0.2494	0.2551	18
		0.2302	0.2317	0.2335	0.2357	0.2382	0.2410	0.2442	0.24[illegible]	0.2516	0.2559	0.2608	0.2660	0.2717	0.2779	19
			0.2531	0.2548	0.2570	0.2596	0.2626	0.2659	0.2697	0.2738	0.2784	0.2836	0.2892	0.2954	0.3021	20
				0.2777	0.2798	0.2825	0.2855	0.2890	0.2930	0.2974	0.3023	0.3078	0.3139	0.3204	0.3276	21
					0.3043	0.3069	0.3100	0.3136	0.3178	0.3224	0.3277	0.3335	0.3400	0.3470	0.3547	22
						0.3332	0.3362	0.3399	0.3442	0.3491	0.3546	0.3608	0.3677	0.3752	0.3834	23
							0.3643	0.3679	0.3723	0.3774	0.3833	0.3898	0.3971	0.4051	0.4138	24
								0.3981	0.4024	0.4077	0.4137	0.4206	0.4283	0.4368	0.4461	25
									0.4348	0.4400	0.4463	0.4535	0.4616	0.4705	0.4804	26
										0.4747	0.4810	0.4885	0.4969	0.5064	0.5168	27
											0.5184	0.5259	0.5347	0.5445	0.5556	28
												0.5661	0.5750	0.5853	0.5968	29
													0.6184	0.6288	0.6408	30

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DELLA															
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
1	0.0087	0.0089	0.0091	0.0093	0.0095	0.0098	0.0100	0.0103	0.0106	0.0109	0.0112	0.0115	0.0119	0.0123	0.0127	0.0131
2	0.0179	0.0183	0.0188	0.0192	0.0197	0.0202	0.0207	0.0213	0.0219	0.0225	0.0232	0.0239	0.0247	0.0255	0.0264	0.0273
3	0.0277	0.0283	0.0290	0.0297	0.0305	0.0312	0.0321	0.0329	0.0339	0.0349	0.0360	0.0372	0.0384	0.0397	0.0411	0.0426
4	0.0381	0.0389	0.0399	0.0408	0.0419	0.0430	0.0441	0.0454	0.0467	0.0481	0.0496	0.0513	0.0530	0.0549	0.0569	0.0590
5	0.0490	0.0501	0.0513	0.0526	0.0540	0.0554	0.0569	0.0585	0.0603	0.0621	0.0641	0.0663	0.0687	0.0712	0.0738	0.0766
6	0.0606	0.0620	0.0635	0.0651	0.0668	0.0686	0.0705	0.0726	0.0747	0.0771	0.0796	0.0824	0.0854	0.0886	0.0919	0.0956
7	0.0728	0.0745	0.0764	0.0783	0.0804	0.0826	0.0850	0.0874	0.0901	0.0920	0.0960	0.0995	0.1031	0.1071	0.1113	0.1158
8	0.0857	0.0877	0.0899	0.0923	0.0948	0.0975	0.1002	0.1032	0.1063	0.1098	0.1135	0.1176	0.1220	0.1268	0.1319	0.1374
9	0.0993	0.1017	0.1043	0.1071	0.1100	0.1131	0.1164	0.1199	0.1236	0.1277	0.1321	0.1369	0.1421	0.1478	0.1538	0.1604
10	0.1137	0.1165	0.1195	0.1227	0.1261	0.1297	0.1335	0.1375	0.1419	0.1466	0.1518	0.1574	0.1635	0.1071	0.1772	0.1849
11	0.1288	0.1320	0.1355	0.1392	0.1431	0.1472	0.1516	0.1562	0.1613	0.1667	0.1726	0.1791	0.1862	0.1938	0.2020	0.2110
12	0.1448	0.1485	0.1524	0.1566	0.1610	0.1658	0.1707	0.1760	0.1817	0.1880	0.1947	0.2022	0.2103	0.2190	0.2284	0.2387
13	0.1617	0.1658	0.1702	0.1750	0.1800	0.1853	0.1909	0.1969	0.2034	0.2104	0.2182	0.2266	0.2358	0.2458	0.2565	0.2682
14	0.1796	0.1841	0.1890	0.1943	0.2000	0.2060	0.2123	0.2190	0.2263	0.2342	0.2429	0.2524	0.2628	0.2741	0.2862	0.2995
15	0.1984	0.2034	0.2089	0.2148	0.2211	0.2278	0.2348	0.2424	0.2505	0.2594	0.2691	0.2798	0.2914	0.3041	0.3177	0.3327
16	0.2182	0.2238	0.2298	0.2364	0.2433	0.2508	0.2586	0.2670	0.2761	0.2860	0.2968	0.3087	0.3217	0.3359	0.3512	0.3680
17	0.2392	0.2453	0.2520	0.2592	0.2668	0.2750	0.2837	0.2930	0.3031	0.3140	0.3261	0.3393	0.3538	0.3695	0.3865	0.4033
18	0.2613	0.2680	0.2753	0.2832	0.2916	0.3006	0.3102	0.3204	0.3316	0.3437	0.3570	0.3716	0.3876	0.4051	0.4240	0.4448
19	0.2847	0.2920	0.2999	0.3086	0.3178	0.3277	0.3381	0.3494	0.3616	0.3749	0.3896	0.4057	0.4234	0.4427	0.4636	0.4866
20	0.3094	0.3173	0.3256	0.3353	0.3454	0.3562	0.3676	0.3800	0.3933	0.4080	0.4240	0.4418	0.4612	0.4824	0.5054	0.5308
21	0.3355	0.3441	0.3534	0.3636	0.3745	0.3863	0.3987	0.4122	0.4268	0.4428	0.4604	0.4798	0.5011	0.5244	0.5496	0.5775
22	0.3632	0.3724	0.3825	0.3935	0.4053	0.4180	0.4316	0.4462	0.4621	0.4795	0.4987	0.5199	0.5432	0.5687	0.5963	0.6269
23	0.3924	0.4023	0.4132	0.4251	0.4378	0.4516	0.4663	0.4821	0.4994	0.5183	0.5392	0.5623	0.5877	0.6154	0.6456	0.6791
24	0.4235	0.4340	0.4457	0.4584	0.4722	0,4870	0.5029	0.5201	0.5387	0.5593	0.5819	0.6069	0.6345	0.6648	0.6977	0.7341
25	0.4564	0.4676	0.4801	0.4938	0.5085	0.5245	0.5415	0.5601	0.5803	0.6025	0.6270	0.6541	0.6840	0.7168	0.7526	0.7922
26	0.4913	0.5083	0.5165	0.5312	0.5469	0.5641	0.5824	0.6024	0.6241	0.6481	0.6745	0.7039	0.7363	0.7718	0.8105	0.8536
27	0.5284	0.5411	0.5552	0.5708	0.5877	0.6060	0.6256	0.6470	0.6704	0.6962	0.7247	0.7564	0.7914	0.8298	0.8717	0.9183
28	0.5678	0.5813	0.5963	0.6120	0.6308	0.6504	0.6714	0.6943	0.7194	0.7471	.7778	0.8118	0.8495	0.8910	0.9362	0.9866
29	0.6097	0.6240	0.6399	0.6575	0.6766	0.6974	0.7198	0.7443	0.7711	0.8008	0.8338	0.8704	0.9109	0.9555	1.0043	1.0586
30	0.6543	0.6694	0.6862	0.7049	0.7252	0.7473	0.7711	0.7972	0.8259	0.8576	0.8929	0.9322	0.9757	0.0237	1.0762	1.1347

CESSAZIONE DAL SERVIZIO

66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	Anni di servizio
0.0136	0.0141	0.0147	0.0153	0.0159	0.0166	0.0174	0.0182	0.0190	0.0200	0.0210	0.0221	0.0233	0.0246	0.0261	1
0.0283	0.0294	0.0306	0.0319	0.0334	0.0350	0.0366	0.0384	0.0403	0.0424	0.0447	0.0472	0.0500	0.0531	0.0566	2
0.0442	0.0460	0.0480	0.0501	0.0525	0.0551	0.0579	0.0608	0.0641	0.0675	0.0714	0.0757	0.0804	0.0858	0.0920	3
0.0613	0.0639	0.0667	0.0699	0.0734	0.0772	0.0812	0.0856	0.0903	0.0955	0.1012	0.1077	0.1148	0.1231	0.1325	4
0.0797	0.0831	0.0870	0.0913	0.0960	0.1012	0.1068	0.1128	0.1194	0.1265	0.1345	0.1435	0.1536	0.1652	0.1787	5
0.0995	0.1039	0.1088	0.1143	0.1205	0.1273	0.1347	0.1426	0.1513	0.1607	0.1713	0.1833	0.1969	0.2126	0.2310	6
0.1207	0.1262	0.1323	0.1392	0.1470	0.1556	0.1649	0.1750	0.1862	0.1983	0.2120	0.2275	0.2451	0.2656	0.2897	7
0.1434	0.1500	0.1575	0.1660	0.1755	0.1861	0.1976	0.2102	0.2242	0.2394	0.2567	0.2763	0.2985	0.3247	0.3555	8
0.1676	0.1756	0.1845	0.1947	0.2062	0.2190	0.2330	0.2484	0.2655	0.2843	0.3056	0.3299	0.3576	0.3901	0.4287	9
0.1934	0.2028	0.2135	0.2255	0.2391	0.2543	0.2711	0.2895	0.3102	0.3330	0.3590	0.3886	0.4224	0.4624	0.5099	10
0.2209	0.2319	0.2443	0.2584	0.2744	0.2923	0.3121	0.3339	0.3585	0.3857	0.4168	0.4525	0.4934	0.5418	0.5995	11
0.2501	0.2628	0.2772	0.2936	0.3122	0.3330	0.3561	0.3816	0.4105	0.4426	0.4795	0.5219	0.5708	0.6287	0.6979	12
0.2812	0.2958	0.3123	0.3311	0.3525	0.3766	0.4032	0.4329	0.4665	0.5039	0.5471	0.5970	0.6547	0.7234	0.8057	13
0.3142	0.3308	0.3496	0.3710	0.3954	0.4230	0.4537	0.4878	0.5266	0.5699	0.6200	0.6781	0.7456	0.8262	0.9231	14
0.3493	0.3680	0.3892	0.4135	0.4412	0.4726	0.5075	0.5466	0.5909	0.6407	0.6985	0.7655	0.8438	0.9375	1.0506	15
0.3866	0.4075	0.4314	0.4586	0.4899	0.5253	0.5649	0.6093	0.6598	0.7166	0.7827	0.8596	0.9495	1.0577	1.1886	16
0.4261	0.4495	0.4761	0.5066	0.5417	0.5815	0.6261	0.6762	0.7334	0.7978	0.8729	0.9606	1.0633	1.1871	1.3375	17
0.4679	0.4939	0.5236	0.5576	0.5967	0.6412	0.6911	0.7474	0.8117	0.8845	0.9695	1.0688	1.1855	1.3265	1.4981	18
0.5122	0.5410	0.5740	0.6117	0.6552	0.7047	0.7603	0.8231	0.8952	0.9769	1.0725	1.1845	1.3164	1.4761	1.6708	19
0.5590	0.5909	0.6273	0.6691	0.7172	0.7721	0.8338	0.9037	0.9841	1.0753	1.1824	1.3081	1.4565	1.6364	1.8563	20
0.6086	0.6437	0.6838	0.7298	0.7830	0.8436	0.9119	0.9894	1.0785	1.1800	1.2994	1.4398	1.6060	1.8078	2.0551	21
0.6610	0.6995	0.7435	0.7942	0.8526	0.9194	0.9948	1.0803	1.1790	1.2914	1.4239	1.5801	1.7654	1.9909	2.2677	22
0.7163	0.7585	0.8067	0.8623	0.9264	0.9997	1.0826	1.1769	1.2856	1.4098	1.5563	1.7294	1.9351	2.1860	2.4947	23
0.7748	0.8208	0.8735	0.9342	1.0044	1.0847	1.1757	1.2792	1.3987	1.5355	1.6970	1.8882	2.1158	2.3939	2.7367	24
0.8365	0.8867	0.9441	1.0104	1.0870	1.1747	1.2742	1.3876	1.5187	1.6689	1.8465	2.0570	2.3079	2.6150	2.9944	25
0.9016	0.9562	1.0187	1.0908	1.1742	1.2699	1.3785	1.5023	1.6458	1.8103	2.0050	2.2362	2.5121	2.8503	3.2686	26
0.9704	1.0296	1.0974	1.1757	1.2664	1.3705	1.4888	1.6238	1.7803	1.9601	2.1732	2.4263	2.7289	3.1002	3.5602	27
1.0429	0.1070	1.1804	1.2654	1.3638	1.4768	1.6053	1.7522	1.9227	2.1187	2.3513	2.6279	2.9590	3.3657	3.8702	28
1.1195	0.1887	1.2681	1.3600	1.4665	1.5891	1.7285	1.8880	2.0732	2.2865	2.5398	2.8414	3.2029	3.6474	4.1994	29
1.2003	1.2749	1.3606	1.4598	1.5750	1.7076	1.8586	2.0314	2.2324	2.4640	2.7393	3.0675	3.4613	3.9460	4.5486	30

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DELLA															
	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
31	0.6755	0.6878	0.7019	0.7177	0.7355	0.7553	0.7768	0.8003	0.8256	0.8534	0.8839	0.9178	0.9555	0.9975	1.0442	1.0957
32		0.7383	0.7528	0.7393	0.7879	0.8088	0.8316	0.8565	0.8834	0.9129	0.9454	0.9815	1.0217	1.0666	1.1166	1.1717
33			0.8074	0.8244	0.8438	0.8658	0.8899	0.9162	0.9448	0.9761	1.0106	1.0490	1.0918	1.1397	1.1931	1.2521
34				0.8836	0.9037	0.9266	0.9519	0.9798	1.0100	1.0432	1.0798	1.1206	1.1662	1.2172	1.2741	1.3370
35					0.9679	0.9916	1.0181	1.0474	1.0793	1.1145	1.1533	1.1966	1.2450	1.2993	1.3598	1.4269
36						1.0614	1.0888	1.1195	1.1531	1.1903	1.2314	1.2773	1.3237	1.3863	1.4507	1.5221
37							1.1648	1.1967	1.2318	1.2709	1.3144	1.3631	1.4176	1.4788	1.5471	1.6230
38								1.2795	1.3160	1.3570	1.4028	1.4542	1.5120	1.5769	1.6495	1.7301
39									1.4064	1.4491	1.4971	1.5513	1.6124	1.6811	1.7581	1.8437
40										1.5479	1.5979	1.6548	1.7192	1.7920	1.8736	1.9644
41											1.7062	1.7655	1.8332	1.9099	1.9963	2.0926
42												1.8844	1.9551	2.0358	2.1270	2.2288
43													2.0860	2.1704	2.2663	2.3739
44														2.3149	2.4154	2.5287
45															2.5754	2.6942
46																2.8719
47																
48																
49																
50																
51																
52																
53																
54																
55																
56																
57																
58																
59																
60																

CESSAZIONE DAL SERVIZIO

64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	Anni di servizio
1.1521	1.2150	1.2855	1.3659	1.4582	1.5652	1.6895	1.8327	1.9959	2.1829	2.4006	2.6517	2.9504	3.3068	3.7348	4.2623	4.9189	31
1.2322	1.2997	1.3755	1.4619	1.5613	1.6764	1.8103	1.9647	2.1408	2.3428	2.5782	2.8499	3.1734	3.5598	4.0243	4.5973	5.3111	32
1.3168	1.3891	1.4075	1.5632	1.6700	1.7938	1.9378	2.1040	2.2938	2.5116	2.7657	3.0593	3.4091	3.8273	4.3305	4.9517	5.7264	33
1.4062	1.4836	1.5708	1.6702	1.7847	1.9177	2.0724	2.2510	2.4552	2.6898	2.9636	3.2803	3.6581	4.1099	4.6541	5.3265	6.1659	34
1.5008	1.5835	1.6767	1.7831	1.9058	2.0484	2.2144	2.4061	2.6255	2.8778	3.1725	3.5136	3.9209	4.4084	4.9961	5.7228	6.6307	35
1.6008	1.6891	1.7886	1.9024	2.0337	2.1863	2.3642	2.5698	2.8052	3.0762	3.3929	3.7599	4.1982	4.7235	5.3572	6.1415	7.1220	36
1.7068	1.8008	1.9070	2.0285	2.1688	2.3320	2.5224	2.7426	2.9949	3.2855	3.6255	4.0197	4.4909	5.0561	5.7385	6.5836	7.6411	37
1.8191	1.9192	2.0322	2.1618	2.3116	2.4859	2.6894	2.9250	3.1951	3.5065	3.8709	4.2939	4.7998	5.4071	6.1409	7.0504	8.1894	38
1.9383	2.0446	2.1649	2.3028	2.4625	2.6485	2.8658	3.1175	3.4064	3.7396	4.1299	4.5832	5.1258	5.7775	6.5656	7.5431	8.7682	39
2.0648	2.1777	2.3055	2.4522	2.6222	2.8205	3.0522	3.3209	3.6295	3.9858	4.4033	4.8886	5.4698	6.1684	7.0137	8.0630	9.3791	40
2.1991	2.3189	2.4547	2.6106	2.7914	3.0024	3.2494	3.5359	3.8652	4.2456	4.6918	5.2108	5.8328	6.5808	7.4867	8.6117	10.0238	41
2.3417	2.4689	2.6130	2.7786	2.9707	3.1951	3.4580	3.7632	4.1143	4.5201	4.9965	5.5510	6.2159	7.0161	7.9857	9.1908	10.7041	42
2.4934	2.6282	2.7811	2.9569	3.1609	3.3994	3.6789	4.0037	4.3776	4.8102	5.3183	5.9101	6.6203	7.4755	8.5124	9.8018	11.4221	43
2.6549	2.7976	2.9597	3.1462	3.3628	3.6161	3.9131	4.2585	4.6563	5.1170	5.6584	6.2895	7.0473	7.9604	9.0682	10.4466	12.1797	44
2.8271	2.9779	3.1496	3.3473	3.5772	3.8461	4.1615	4.5285	4.9515	5.4416	6.0180	6.6904	7.4983	8.4724	9.6549	11.1271	12.9792	45
3.0113	3.1702	3.3517	3.5612	3.8049	4.0903	4.4252	4.8149	5.2644	5.7854	6.3986	7.1144	7.9750	9.0132	10.2744	11.8454	13.8230	46
3.2091	3.3759	3.5673	3.7888	4.0471	4.3497	4.7052	5.1189	5.5962	6.1498	6.8016	7.5630	8.4790	9.5848	10.9288	12.6039	14.7137	47
	3.5968	3.7979	4.0316	4.3048	4.6256	5.0026	5.4417	5.9485	6.5363	7.2289	8.0381	9.0123	10.1891	11.6204	13.4051	15.6541	48
		4.0455	4.2913	4.5798	4.9192	5.3188	5.7847	6.3225	6.9466	7.6820	8.5418	9.5772	10.8287	12.3516	14.2517	16.6475	49
			4.5702	4.8739	5.2324	5.6554	6.1493	6.7199	7.3823	8.1631	9.0760	10.1759	11.5060	13.1254	15.1471	17.6974	50
				5.1896	5.5674	6.0145	6.5374	7.1423	7.8451	8.6738	9.6430	10.8111	12.2239	13.9449	16.0944	18.8075	51
					5.9271	6.3985	6.9514	7.5920	8.3371	9.2163	10.2451	11.4852	12.9855	14.8136	17.0078	19.9822	52
						6.8109	7.3942	8.0717	8.8609	9.7932	10.8847	12.2010	13.7939	15.7351	18.1613	21.2263	53
							7.8697	8.5848	9.4196	10.4073	11.5647	12.9614	14.6522	16.7132	19.2895	22.5450	54
								9.1356	10.0173	11.0623	12.2887	13.7699	15.5640	17.7517	20.4870	23.9439	55
									10.6588	11.7630	13.0609	14.6305	16.5333	18.8549	21.7585	25.4287	56
										12.5151	13.8868	15.5485	17.5654	20.0278	23.1092	27.0052	57
											14.7735	16.5305	18.6661	21.2765	24.5452	28.6800	58
												17.5847	19.8436	22.6084	26.0740	30.4606	59
													21.1076	24.0330	27.7047	32.3562	60

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: DE STEFANI.

TABELLA *B*.

Valore capitale corrispondente ad una lira di pensione vitalizia liquidata o da liquidarsi a favore dei segretari ed altri impiegati degli Enti locali iscritti alla Cassa, in base alla Tabella A.

(Eliminazione complessiva e sopravvivenza dei pensionati dello Stato (1903-1912) raccordata con l'eliminazione complessiva dei pensionati civili e militari (1882-1892).

Saggio d'interesse del 4.25 per cento.

Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria
≤ 20.	17.28						
21.	17.17	36.	14.87	51.	11.55	66.	7.65
22.	17.04	37.	14.68	52.	11.30	67.	7.39
23.	16.92	38.	14.49	53.	11.04	68.	7.12
24.	16.79	39.	14.29	54.	10.79	69.	6.86
25.	16.65	40.	14.08	55.	10.53	70.	6.59
26.	16.52	41.	13.87	56.	10.27	71.	6.32
27.	16.37	42.	13.66	57.	10.01	72.	6.06
28.	16.22	43.	13.44	58.	9.75	73.	5.81
29.	16.07	44.	13.22	59.	9.48	74.	5.56
30.	15.91	45.	12.99	60.	9.22	75.	5.32
31.	15.75	46.	12.76	61.	8.96	76.	5.08
32.	15.58	47.	12.52	62.	8.70	77.	4.84
33.	15.41	48.	12.29	63.	8.43	78.	4.61
34.	15.24	49.	12.04	64.	8.17	79.	4.38
35.	15.06	50.	11.80	65.	7.91	≤ 80.	4.15

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA *B*.

Il valore capitale della pensione teorica si ottiene moltiplicando la pensione (calcolata secondo le norme contenute nella precedente tabella *A* e che spetterebbe alla data della cessazione definitiva dal servizio dell'iscritto) per il coefficiente della presente tabella in corrispondenza dell'età dell'iscritto alla data della cessazione definitiva dal servizio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'interno
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze
DE' STEFANI.

RELAZIONE ai REGI DECRETI n. 2440 e 2441.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 18 novembre 1923, sui decreti riguardanti le nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e le modificazioni alla legge sulla Corte dei conti.

SIRE,

Nell'opera che il Governo nazionale sta compiendo, in virtù della delegazione conferitagli con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, per il riassetto degli ordinamenti statali, ha importanza notevole la riforma delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio, sui contratti e sulla contabilità generale dello Stato e di quelle concernenti l'esercizio del controllo da parte della Corte dei conti.

Le leggi sulla materia, rimaste fino ad ora in vigore, sono risultate, alla prova di una lunga esperienza, informate a savi concetti e, in massima, atte a garantire una gestione cauta e regolare della pubblica finanza. Ma il periodo trascorso, e in particolar modo gli effetti recati dagli eventi eccezionali degli ultimi tempi, hanno reso, in parte, non più consone alle nuove esigenze alcune disposizioni di quelle leggi, onde è divenuto indispensabile, non una radicale innovazione, ma un migliore adattamento di esse alle mutate condizioni.

Le osservazioni più frequenti e più gravi cui diè luogo l'applicazione di dette leggi hanno tratto essenzialmente motivo dalla lentezza derivantene all'azione amministrativa, la quale, presso tutti gli organi dello Stato, troppo è apparsa discorde dal ritmo sempre più accelerato della vita economica moderna. Ciò non fu senza danno per l'Erario, in quanto chi ebbe rapporti con lo Stato tenne largo conto dei presunti indugi, elevando i prezzi e aggravando le condizioni negli appalti di opere e di forniture. Nè mancò di recare altri inconvenienti, quando, in presenza di eccezionali necessità, come nel periodo bellico, altro modo non venne ravvisato, per ottenere maggiore speditezza nel funzionamento dei servizi più direttamente collegati alle esigenze dipendenti dalla guerra, se non quello di autorizzare la deroga alle norme di contabilità ed ai controlli ordinari e di consentire la costituzione di numerose gestioni fuori bilancio In tal modo da un ordinamento retto da controlli complessi e rigidi si passò a una situazione in cui i riscontri risultarono molto attenuati

Ora, con gli uniti schemi di decreti, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, si adotta, a disciplinare la materia, un sistema di norme, col quale, senza discostarsi fondamentalmente dalla legislazione vigente, si apportano in questa le innovazioni necessarie per rendere, sia l'opera amministrativa, sia quella connessa di controllo, più rapide e pronte.

Tutte le procedure, pur senza diminuire le essenziali garanzie per l'Erario, sono semplificate e alcune formalità riconosciute non necessarie vengono eliminate.

Le modificazioni più notevoli riguardano i contratti e la forma dei pagamenti.

Per i contratti, anzi che mantenere la preferenza data dalla legge attuale all'asta pubblica, si lascia all'Amministrazione la facoltà di adottare la licitazione privata, quando questa risulti più opportuna. L'esperienza ha dimostrato che quest'ultima forma consente, non meno dell'asta pubblica, di conseguire le condizioni più favorevoli possibili, mentre riesce più sollecita e meno dispendiosa.

E' ammesso, inoltre, l'appalto-concorso, adottato con buoni risultati per le opere pubbliche, in applicazione del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, e che offre il vantaggio di far concorrere le iniziative private alla formazione dei migliori e più economici progetti tecnici per la esecuzione dei lavori.

A rendere più sollecita la stipulazione dei contratti vengono elevati i limiti di somma oltre i quali deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato. La legge attuale fissa tali limiti a lire 40,000 per i contratti da stipularsi dopo pubblici incanti, e a lire 8000, se i contratti sono da stipularsi a licitazione od a trattativa privata. Queste cifre, in seguito alla svalutazione della moneta, rappresentano spese di entità assai ridotta. Il nuovo testo stabilisce il limite di lire 300,000 nel caso di pubblici incanti, di lire 150,000 per la licitazione e l'appalto-concorso e di lire 75,000 per la trattativa privata. Tali limiti sono aumentati della metà quando le condizioni del contratto siano conformi alle norme contenute in capitolati d'oneri approvati dopo sentito il Consiglio di Stato. Riservata così la garanzia dell'esame dell'alto Consesso ai contratti di maggiore entità, resta più libera negli altri casi l'azione amministrativa con la piena responsabilità degli organi dirigenti.

In relazione alle mutate condizioni sono aumentati anche i limiti, oltre i quali deve essere interpellato il Consiglio di Stato per le spese in economia, per le transazioni e per l'applicazione delle clausole penali.

Altra disposizione che varrà a conferire speditezza all'azione amministrativa è quella che prescrive il visto preventivo della Corte dei conti per i soli contratti di importo eccedente le l. 20,000, riserbando alla Corte stessa l'esercizio del riscontro di legittimità, ad essa proprio, sulle spese relative ai contratti minori in sede di pagamento. Ad evitare che, mediante frazionamento, siano sottratte al riscontro preventivo della Corte spese superiori all'indicato importo, il decreto espressamente vieta la stipulazione di più contratti per il medesimo oggetto, quando ciò non risponda a necessità speciali inerenti all'indole dei lavori o delle forniture. Il regolamento determinerà con norme più particolareggiate, informate a criteri di rigore, in quali casi la formazione di più contratti possa, ai fini della osservanza dell'accennata disposizione, considerarsi non artificiosa.

Relativamente ai pagamenti si attua una innovazione rispondente agli usi della odierna attività economica, sostituendo, in via normale, al mandato diretto, l'assegno tratto sull'Istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria. Le formalità per l'emissione degli assegni sono rese semplici e spedite, sia per la facoltà conferita alla Corte dei conti di compiere il proprio controllo per mezzo di funzionari distaccati presso le ragionerie centrali, sia perchè, a differenza del mandato, l'assegno potrà essere consegnato a mezzo di qualsiasi agente della riscossione e, in certi casi, anche recapitato per posta.

Gli assegni sono girabili, così che è tolto al creditore l'obbligo della presentazione personale per la riscossione e sono eliminate le difficoltà che ora derivano dall'accertamento dell'identità personale. Per opportuna cautela è, però, disposto che la girata possa farsi soltanto a favore degli agenti della riscossione o di una banca e che sia determinato lo stabilimento dell'istituto che dovrà effettuarne il pagamento. In tale modo è semplificato il controllo ed evitato il pericolo di alterazioni e di frodi.

Analogo procedimento è stabilito per i pagamenti che debbono essere disposti da funzionari delegati. Un'apertura di credito sull'Istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria sostituisce gli attuali mandati a disposizione e di anticipazione, e di essa il funzionario autorizzato si varrà per emettere, sia assegni a favore di creditori, sia assegni a favore proprio per i pagamenti che abbia facoltà di eseguire in contanti. Il limite per la concessione di fondi ai funzionari delegati che è ora di lire 30,000, ma che già con provvedimenti speciali aveva dovuto essere elevato per molte spese a quote più alte, viene fissato per le aperture di credito a lire 250,000, somma più adeguata alle necessità attuali dei servizi. Restano ferme le disposizioni che stabiliscono limiti più elevati, o che escludono qualsiasi limite per talune spese, in relazione al loro particolare carattere.

La nuova forma di pagamento semplifica il servizio di cassa poichè in luogo di numerosi pagamenti individuali a favore dei singoli creditori, si avranno poche domande di rimborso per gruppi di assegni. Il funzionamento delle tesorerie, divenuto, per i compiti accresciuti negli ultimi tempi, segnatamente per la emissione dei buoni del tesoro e per il pagamento delle pensioni di guerra, più difficoltoso, potrà risentirne sensibile vantaggio.

Per quanto concerne i bilanci, il nuovo testo reca un lieve spostamento, da novembre a dicembre, nel termine per la presentazione al Parlamento del conto consuntivo dell'esercizio decorso, e da novembre a gennaio, in quello per la presentazione degli stati di previsione per l'esercizio futuro. Lo spostamento è giustificato dalla maggiore complessità assunta dai detti documenti finanziari, nonchè, per quanto riguarda gli stati di previsione, dalla utilità di avvicinarne la preparazione, quanto più possibile, all'inizio della gestione.

La compilazione del conto consuntivo è facilitata dalle nuove norme che semplificano le operazioni relative all'accertamento dei residui e anche dallo stesso uso degli assegni, poichè, considerandosi effettuato il pagamento, ai fini del bilancio, quando l'assegno sia stato consegnato, resta eliminato un complesso lavoro attualmente necessario al termine di ogni esercizio per l'accertamento dei mandati e dei buoni rimasti inestinti.

Agli agenti della riscossione non viene più richiesta la prestazione della cauzione. Questa costituiva in pratica una garanzia irrisoria in confronto dell'importanza delle gestioni, mentre lo Stato era venuto a gravarsi di un onere rilevantissimo per effetto delle indennità assegnate ai contabili a compenso di questo speciale obbligo ad essi imposto. L'obbligo della cauzione viene ora soppresso, considerato che la regolarità della gestione, più che in una inadeguata garanzia materiale, trova salvaguardia nelle qualità morali dei funzionari. Si conferisce, però, all'Amministrazione la facoltà di disporre, a sua maggior tutela, la ritenuta sugli stipendi ed altri assegni fissi, in caso di danno accertato amministrativamente, anche

prima del giudizio della Corte dei conti. Le cauzioni già prestate potranno essere svincolate, senza attendere che la Corte siasi pronunciata sui rendiconti presentati, quando l'Amministrazione non abbia motivi di eccezione a carico dei contabili.

Nulla è innovato per quanto si riferisce alle cauzioni da prestarsi da estranei all'Amministrazione o a quelle prescritte, per determinate funzioni, nell'interesse dei privati.

Il nuovo decreto contiene infine norme più complete e precise per l'accertamento delle responsabilità dei pubblici funzionari, nei riguardi della gestione finanziaria. I funzionari amministrativi, autorizzati ad assumere impegni e a disporre pagamenti, nonchè i capi delle ragionerie, sono colpiti da speciale sanzione pecuniaria quando impegnino l'Amministrazione oltre le disponibilità dei fondi di bilancio. Detti funzionari sono inoltre dichiarati espressamente responsabili dei danni che da colpa, negligenza o inosservanza degli obblighi loro demandati dalle leggi derivino allo Stato. E' sancita altresì la responsabilità degli ordinatori secondari di spese da pagarsi su ruoli, e di ogni altro funzionario ordinatore di spese e pagamenti, per quanto riguarda la esattezza delle liquidazioni e la regolarità dei documenti.

Le norme generali sulla responsabilità di tutti i pubblici ufficiali sono state integrate secondo i suggerimenti desunti dai casi presentatisi e giudicati in base alla legge già vigente. Ne risulta una più adeguata tutela degli interessi dell'Erario di fronte all'azione e all'omissione dei pubblici funzionari; e per assicurare, inoltre, un più giusto rigore negli accertamenti, è fatto obbligo ai direttori generali e capi di servizio di denunziare alla Corte dei conti tutti i casi di perdita o danno risentito dallo Stato, che vengano a loro conoscenza, sotto sanzione di corresponsabilità pecuniaria, quando sia omessa denuncia, per dolo o colpa grave, a carico di personale dipendente.

Le modificazioni alla legge sulla Corte dei conti si collegano, in massima, a quelle introdotte nelle norme relative alla contabilità generale dello Stato.

Il riscontro demandato alla Corte è mantenuto nella sua integrità, e le innovazioni, con cui si tende a conferire una maggiore speditezza al funzionamento delle Amministrazioni, sono regolate *in modo che la efficacia di detto riscontro non possa mai risultarne menomata.*

Pertanto è lasciata alla Corte *piena autonomia di decisione per quanto concerne l'esercizio della facoltà di effettuare il riscontro dei titoli di pagamento, mediante funzionari all'uopo distaccati presso le Amministrazioni.* Essa disporrà l'attuazione di tale riscontro decentrato, che il decreto circonda di opportune cautele, quando nulla ravvisi in contrario, e potrà sempre delimitare, come giudichi conveniente, la sfera d'azione del proprio funzionario distaccato. In sostanza è offerto alla Corte il modo di curare l'esecuzione del controllo sui pagamenti, in quella forma che, nell'interesse dello Stato, meglio concilii le esigenze di un più spedito andamento dei servizi con le garanzie per l'Erario.

Anche la revisione dei rendiconti è disciplinata da nuove norme. Per quanto si riferisce a quelli degli agenti che hanno maneggio di valori la procedura giudiziale, attualmente prescritta, è mantenuta soltanto per i conti che, all'esame fatto dalla Corte, non risultino pareggiati regolarmente o diano comunque luogo a rilievi. Un numero notevole di conti, per cui non occorrono, come normalmente avviene, osservazioni, sarà così approvato, con forme più semplici, mediante decreto presidenziale. Per i rendiconti dei funzionari delegati all'effettuazione delle spese su aperture di credito, la revisione viene riservata, in via principale, alla Corte, la quale potrà anche limitarla, quando creda, a determinati rendiconti, eseguendo riscontri saltuari dai quali l'esperienza dimostra che possono ottenersi, per la tutela dell'Erario, risultati migliori.

Altre modificazioni riguardano la registrazione di provvedimenti con riserva, per la quale si rafforzano notevolmente i poteri della Corte dei conti, prescrivendo, fra l'altro, che *non possa la registrazione con riserva domandarsi su deliberazione di un Ministero dimissionario,* le cui facoltà, costituzionalmente limitate alla ordinaria amministrazione, non debbono giungere all'attuazione di provvedimenti che la Corte giudichi non conformi a legge.

Nell'insieme, i nuovi decreti recano ordinamenti informati, ad un tempo, a criteri di cauta prudenza e a intenti di spedita scioltezza, compatibilmente con le esigenze particolari proprie della vasta Amministrazione statale.

Come già, per un lungo periodo, le leggi anteriori valsero a garantire la regolarità della gestione finanziaria, così devo ritenersi varranno ora a dare analogo frutto le nuove disposizioni, in armonia con le attuali necessità e col progressivo sviluppo dei servizi dello Stato, determinato, anche, in parte, dalla cresciuta estensione del territorio nazionale.

REGIO DECRETO 18 novembre 1923, n. 2440.

Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

DEL PATRIMONIO DELLO STATO — DEI CONTRATTI.

Art. 1.

I beni immobili dello Stato, tanto pubblici, quanto posseduti a titolo di privata proprietà, sono amministrati a cura del ministero delle finanze, salve le eccezioni stabilite da leggi speciali.

I beni immobili assegnati ad un servizio governativo s'intendono concessi in uso gratuito al ministero da cui il servizio dipende e sono da esso amministrati. Tosto che cessi tale uso passano all'amministrazione delle finanze.

Ciascun ministero provvede all'amministrazione dei beni mobili assegnati ad uso proprio o di servizi da esso dipendenti, salve le disposizioni speciali riguardanti i mobili di ufficio.

Art. 2.

A cura del ministro delle finanze deve formarsi l'inventario dei beni immobili di pertinenza dello Stato, distinguendo quelli destinati in servizio governativo dagli altri, e indicando gli elementi atti a farne conoscere la consistenza ed il valore.

Ciascun ministro deve far compilare l'inventario dei mobili e dei materiali di spettanza dello Stato.

Il regolamento determinerà le norme per la formazione e la conservazione dei detti inventari.

Art. 3.

Tutti i contratti dai quali derivi una entrata od una spesa per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, a meno che, per particolari ragioni, delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinarsi nel regolamento, l'amministrazione non ritenga preferibile la privata licitazione.

Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte che nell'eseguire altra impresa si sieno rese colpevoli di negligenza o malafede. L'esclusione è dichiarata con atto insindacabile della competente amministrazione centrale, la quale ne dà comunicazione alle altre amministrazioni.

Art. 4.

Per speciali lavori o forniture possono invitarsi le persone o ditte ritenute idonee a presentare, in base a prestabilite norme di massima, i progetti tecnici e le condizioni alle quali siano disposte ad eseguirli.

Nei modi e nelle forme che saranno stabilite nell'invito, si procede, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, alla

scelta del progetto che risulti preferibile, tenuto conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacità e serietà che presentano gli offerenti, e si fa quindi luogo alla stipulazione del contratto.

Nessun compenso o rimborso spetta alle persone o ditte per la compilazione dei progetti presentati.

Art. 5.

I progetti di contratti devono essere comunicati al consiglio di Stato, per averne il parere, quando l'importo previsto superi le lire 300,000 se si tratta di contratti da stipularsi dopo pubblici incanti o le lire 150,000 se da stipularsi dopo privata licitazione o nel modo di cui al precedente art. 4.

Il consiglio di Stato darà il parere, tanto sulla regolarità del contratto, quanto sulla convenienza amministrativa, al quale uopo gli saranno forniti dai ministeri i documenti, le giustificazioni e le notizie che riterrà di chiedere.

Il parere del consiglio di Stato sarà dal ministero comunicato alla Corte dei conti a corredo del decreto di approvazione del contratto, del quale viene chiesta la registrazione.

Per ragioni di evidente urgenza, prodotte da circostanze non prevedibili, da farsi risultare nel decreto di approvazione del contratto, potranno comunicarsi al consiglio di Stato, prima dell'approvazione ministeriale, in luogo dei progetti di contratti, i verbali di aggiudicazione o gli schemi di contratto sottoscritti dalla parte.

Art. 6.

Qualora, per speciali ed eccezionali circostanze, che dovranno risultare nel decreto di approvazione del contratto, non possano essere utilmente seguite le forme indicate negli articoli 3 e 4, il contratto potrà essere concluso a trattativa privata.

Se l'importo previsto superi le lire 75,000 il progetto di contratto, o, nel caso di cui al precedente art. 5, comma ultimo, lo schema di contratto firmato dalla ditta contraente, sarà, ai sensi dell'articolo medesimo, comunicato al consiglio di Stato per il parere.

Art. 7.

Ove il contratto riguardi materia per la quale esistano capitolati d'oneri approvati dopo sentito il consiglio di Stato e le condizioni del contratto siano conformi a quelle dei detti capitolati, i limiti di somma stabiliti per il parere del consiglio stesso dagli articoli 5 e 6 sono aumentati della metà.

Art. 8.

I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto Reale, previo parere del consiglio di Stato.

Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tale caso sentito il consiglio di Stato, ove l'importo superi le lire 30,000.

Art. 9.

Qualora, nella esecuzione di un contratto, pel quale non sia intervenuto il parere del consiglio di Stato, sorga la necessità di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati negli articoli 5, 6 e 7, prima che si provveda al pagamento finale, dovranno gli atti relativi comunicarsi al consiglio di Stato per il parere.

Se trattasi di spese in economia gli atti dovranno comunicarsi al consiglio di Stato, quando l'importo, preveduto in cifra non eccedente le lire 30,000, venga nel fatto a superare tale somma.

Art. 10.

Per l'acquisto all'estero di combustibili, per il noleggio delle navi destinate al trasporto di essi e per l'acquisto dei tabacchi esteri, l'amministrazione può provvedere direttamente nei luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri.

Alle relative convenzioni non è applicabile il disposto degli articoli 5, 6, 2° comma, e 19 del presente decreto.

Art. 11.

Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento od una diminuzione nelle opere, lavori o forniture, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.

In questo caso sarà all'appaltatore pagato il prezzo delle opere, dei lavori o delle forniture eseguite, a termini di contratto.

L'aumento entro il limite del quinto della somma preventivata non rende, in verun caso, necessario il parere del consiglio di Stato.

Art. 12.

I contratti debbono avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per lo Stato, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessità da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto.

Per le spese ordinarie la durata non può oltrepassare i nove anni.

Non si possono stipulare interessi e provvigioni a favore di fornitori e intraprenditori sulle somme che fossero obbligati di anticipare per l'esecuzione dei contratti.

Nei contratti per forniture, trasporti e lavori non si può stipulare l'obbligo di far pagamenti in conto, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

Non sono compresi in questo divieto i contratti stipulati con stabilimenti di opere pie e con case e stabilimenti commerciali e industriali di notoria solidità, i quali non usino assumere incarico di lavori o di provviste senza anticipazione di parte del prezzo, nè i contratti per la costruzione di navi, di corazze e di artiglierie.

Art. 13.

Deve essere nuovamente sentito il consiglio di Stato, prima di rescindere o variare un contratto per causa in esso non prevista, se il contratto stesso venne già sottoposto all'esame di detto consiglio.

Art. 14.

Deve essere sentito il parere del consiglio di Stato prima di approvare gli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, qualunque sia, l'oggetto della controversia, quando ciò che l'amministrazione dà o abbandona sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 20,000.

A formare la somma anzidetta concorrono le transazioni che siano intervenute precedentemente per lo stesso oggetto o per la esecuzione del medesimo contratto.

Deve essere sentito il consiglio di Stato anche per le transazioni di minore importo, quando l'amministrazione non si uniformi per esse all'avviso espresso dall'avvocatura erariale.

Art. 15.

Deve essere sentito il consiglio di Stato, qualunque sia l'oggetto e il valore del contratto, nei casi nei quali si tratti di riconoscere se siano in tutto od in parte inapplicabili le clausole penali stipulate a carico dei fornitori o appaltatori, quando la somma in controversia o che l'amministrazione abbandona superi le lire 5000.

La sospensione dei lavori o il prolungamento dei termini, per cause non previste dal contratto, debbono risultare da atti addizionali al contratto stesso. Su tali atti deve essere sentito il consiglio di Stato, se la durata della sospensione o il prolungamento dei termini siano indeterminati o tali che vi corrisponda, secondo il contratto originario, una penalità eccedente le lire 5000.

Art. 16.

I contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l'amministrazione e ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante, con le norme stabilite dal regolamento.

I processi verbali di aggiudicazione nelle aste e nelle licitazioni private sono parimenti formati da quest'ultimo funzionario.

I contratti ed i verbali anzidetti hanno forza di titolo autentico.

I processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici o a private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto al contratto.

Il deliberatario non può impugnare l'efficacia dell'atto d'incanto pel motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale d'asta o di licitazione privata.

Art. 17.

I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente articolo 16, possono anche stipularsi:

per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione;

per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato;

con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;

per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

Art. 18.

I contratti stipulati con ditte o società commerciali devono contenere la indicazione delle persone legalmente autorizzate a riscuotere e quietanzare.

L'accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare legalmente la ditta o società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe al funzionario rogante, nei contratti in forma pubblica amministrativa, ed al funzionario che stipula e riceve l'impegno contrattuale, nei contratti in forma privata.

I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto ed a rilasciare quietanza si ritengono validamente eseguiti, finchè la revoca del mandato, conferito alle persone stesse, non sia notificata nelle forme di legge alle amministrazioni, agli uffici, agli enti o ai funzionari cui spetta ordinare il pagamento, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 69 del presente decreto, riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.

Art. 19.

Gli atti di aggiudicazione definitiva ed i contratti, anche se stipulati per corrispondenza ai sensi del precedente articolo 17, non sono obbligatori per l'amministrazione, finchè non sono approvati dal ministro o dall'ufficiale all'uopo delegato e non sono eseguibili che dopo l'approvazione.

L'approvazione dei contratti pei quali sia richiesto il parere del consiglio di Stato deve essere data con decreto ministeriale. Il decreto sarà motivato quando non sia seguito in tutto o in parte tale parere.

I decreti di approvazione dei contratti di importo eccedente le lire 20,000 sono sottoposti alla registrazione preventiva della Corte dei conti.

Per il medesimo oggetto non possono essere formati più contratti, salve speciali necessità da farsi constare nel decreto di approvazione del contratto.

Quando si tratti di oggetti che, per la loro natura o per il luogo in cui si effettua la vendita, debbono essere immediatamente consegnati all'acquirente, il ministro può conferire all'autorità che presiede l'asta la facoltà di approvare e rendere eseguibile il contratto.

Art. 20.

Alla fine di ogni anno la Corte dei conti comunicherà al Parlamento l'elenco dei contratti da essa registrati e per i quali l'amministrazione non abbia seguito il parere del consiglio di Stato, indicando le ragioni all'uopo addotte dall'amministrazione.

Art. 21.

L'alienazione degli immobili dello Stato, quando non sia regolata, per determinate categorie di beni, da leggi speciali, deve essere autorizzata, caso per caso, con particolari provvedimenti legislativi.

Restano ferme le disposizioni delle leggi vigenti per quanto concerne l'alienazione delle navi dello Stato.

TITOLO II.

DELLA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.

CAPITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 22.

Alla immediata dipendenza del ministro delle finanze sono la ragioneria generale dello Stato e la direzione generale del tesoro.

Dipendono dalla ragioneria generale dello Stato le ragionerie delle amministrazioni centrali.

Art. 23.

Il direttore generale del tesoro sovrintende al servizio di tesoreria dello Stato, provvede al movimento di fondi ed eseguisce le operazioni finanziarie di tesoreria che gli sono ordinate dal ministro delle finanze.

Art. 24.

La ragioneria generale dello Stato riassume i risultati dei conti delle entrate accertate, riscosse e versate e delle spese impegnate e pagate; riassume altresì le modificazioni che si verificano nella consistenza del patrimonio mobile ed immobile dello Stato.

Le ragionerie delle amministrazioni centrali devono tenere le loro scritture nelle forme prescritte dalla ragioneria generale e trasmettere alla medesima i conti periodici e tutti gli altri elementi e notizie che le possono occorrere.

Art. 25.

La ragioneria generale, sulle proposte e sugli elementi che i singoli ministeri devono trasmettere a quello delle finanze, predispone il progetto del bilancio di previsione, i provvedimenti di variazioni al bilancio ed il rendiconto generale consuntivo da presentare al Parlamento.

Prepara inoltre le situazioni finanziarie, per le quali tiene conto anche dei vari provvedimenti che in esse comunque influiscono e che debbono essere comunicati dai rispettivi ministeri, pel tramite dei direttori capi delle ragionerie centrali, al ministro delle finanze per il preventivo esame e consenso.

Art. 26.

I direttori capi di ragioneria delle amministrazioni centrali sono nominati dal ministro delle finanze, di concerto con i singoli ministri, sulla proposta del ragioniere generale.

Art. 27.

Le ragionerie centrali osservano e vigilano perchè siano osservate le leggi e tutte le disposizioni impartite dal ministero delle finanze:

a) per la conservazione del patrimonio dello Stato;
b) per l'esatto accertamento delle entrate;
c) per la regolare gestione dei fondi di bilancio.

I direttori capi delle ragionerie riferiscono al ministro delle finanze, pel tramite della ragioneria generale, sulle questioni di maggiore importanza e su tutto quanto abbiano occasione di rilevare nell'adempimento delle proprie funzioni e che interessi il bilancio, specie per quanto concerne l'andamento degli impegni di spesa.

Art. 28.

Le ragionerie delle amministrazioni centrali compilano gli schemi degli stati di previsione della entrata e della spesa ed il rendiconto consuntivo, da trasmettersi al ministro delle finanze, e adempiono ogni altro incarico loro affidato dai singoli ministri.

Art. 29.

I disegni di legge, che importino o riflettano spese a carico dello Stato, sono proposti dal ministro da cui dipendono i servizi ai quali le spese si riferiscono, di concerto col ministro delle finanze.

Sono del pari emanati di concerto col ministro delle finanze, gli altri provvedimenti che regolino comunque l'assunzione di nuovi oneri, oppure modificazioni o deroghe a precedenti disposizioni adottate su proposta o di concerto col detto ministro.

Il ministro delle finanze esercita il riscontro finanziario e contabile su tutte le amministrazioni dello Stato e sulle aziende autonome che ne dipendono.

A tale fine esso ha facoltà di disporre verifiche ed ispezioni presso qualsiasi ufficio o servizio che abbia gestione finanziaria o attribuzioni contabili.

CAPITOLO II.

Dell'anno finanziario e del bilancio di previsione.

Art. 30.

L'anno finanziario comincia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno seguente.

Art. 31.

I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati:

a) nel conto del bilancio;
b) nel conto generale del patrimonio dello Stato.

Art 32.

Sono materia del conto del bilancio:

1° le entrate accertate e scadute durante l'anno finanziario;
2° le spese ordinate e liquidate e quelle impegnate nello stesso periodo di tempo;
3° le riscossioni degli agenti, i versamenti nelle casse del tesoro e i pagamenti effettuati nel periodo suindicato.

Art. 33.

Sono materia del conto generale del patrimonio dello Stato, oltre le variazioni che apporta in esso la gestione del bilancio, anche tutte quelle che, per qualsiasi causa, si verifichino durante l'esercizio nelle attività e passività patrimoniali.

Art. 34.

Nel mese di dicembre il ministro delle finanze presenta al Parlamento il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 30 giugno precedente.

Presenta poi nel mese di gennaio il bilancio di previsione per l'esercizio venturo, costituito dallo stato di previsione dell'entrata e da quelli della spesa distinti per ministeri.

Se nei termini indicati il Parlamento non è riunito, il rendiconto ed il bilancio sono distribuiti ai membri di esso.

Se la Camera dei deputati è disciolta, i detti documenti sono pubblicati per riassunto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e presentati alla nuova Camera tosto che sia costituita.

Art. 35.

Lo stato di previsione dell'entrata ed i singoli stati di previsione della spesa formano oggetto di altrettanti disegni di legge.

Con la legge relativa allo stato di previsione della entrata viene approvato il riepilogo generale del bilancio preventivo.

Art. 36.

Il conto dei residui del bilancio è tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.

I residui passivi della parte ordinaria del bilancio, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono, s'intendono perenti agli effetti amministrativi; possono però riprodursi in un capitolo speciale dei bilanci successivi.

I residui passivi della parte straordinaria possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti, e in ogni caso non oltre il quinto esercizio successivo a quello in cui fu in-

scritto l'ultimo stanziamento. Sono però mantenute oltre tale termine le somme che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o forniture eseguite.

Art. 37.

Le entrate e le spese del bilancio sono ripartite:
in titoli, secondo che siano ordinarie o straordinarie;
in categorie, secondo che siano effettive o riguardino costruzioni di strade ferrate, movimenti di capitali o partite di giro;
in capitoli.
I capitoli di ciascuna categoria sono raggruppati in rubriche, secondo la materia amministrata.

Art. 38.

È vietato il trasporto da un capitolo all'altro dei fondi a ciascuno assegnati dalle leggi del bilancio di previsione.

Art. 39.

È vietata l'assegnazione di qualsiasi provento per spese od erogazioni speciali, rimanendo soppressa ogni destinazione già stabilita da particolari disposizioni.

Questa disposizione non si applica ai proventi e quote di proventi riscossi per conto di privati o enti estranei all'amministrazione dello Stato, nè ai proventi derivanti da lasciti, fondazioni, oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.

Art. 40.

Nello stato di previsione della spesa del ministero delle finanze è istituito un « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine ».

Con decreti del ministro delle finanze registrati alla Corte dei conti possono essere prelevate da detto fondo ed inscritte ai competenti capitoli le somme occorrenti:

1° per pagamento di residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa ai sensi dell'art. 36, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto;

2° per aumento di stanziamento a capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio od in connessione con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Allo stato di previsione della spesa del ministero delle finanze sarà allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2 da approvarsi con apposito articolo della legge relativa.

Art. 41.

Con decreti Reali su proposta del ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri, possono iscriversi, nella parte passiva del bilancio, le somme occorrenti per restituire tributi indebitamente percetti, ovvero tasse su prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per eseguire pagamenti relativi al debito pubblico in dipendenza di operazioni di conversione od altre analoghe autorizzate da leggi, nonchè per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge.

In corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata, possono, mediante decreti del ministro delle finanze, inscriversi nella parte passiva del bilancio le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote d'entrate devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque percette per conto di terzi.

Allo stato di previsione della spesa del ministero delle finanze saranno allegati due elenchi, da approvarsi con apposito articolo della relativa legge, dei capitoli per i quali possono essere esercitate rispettivamente le facoltà di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Rimangono ferme le disposizioni dell'art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511, relative alle spese che le amministrazioni militari sostengono nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato ed eventualmente di privati.

Art. 42.

Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui ai precedenti articoli 40 e 41, è inscritto, nello stato di previsione della spesa del ministero delle finanze, un « Fondo di riserva per le spese impreviste ».

La prelevazione di somme da questo capitolo e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio o a capitoli nuovi, ha luogo mediante decreti Reali, promossi dal ministro delle finanze. Le prelevazioni per somme superiori a lire 50,000 per ciascun capitolo devono essere precedute da deliberazione del Consiglio dei ministri.

Detti decreti vengono presentati al Parlamento per la convalidazione.

Art. 43.

Le nuove e le maggiori spese, alle quali non possa provvedersi nella forma indicata negli articoli precedenti, debbono essere autorizzate per legge.

Le spese eccedenti la somma di lire 150,000, non imputabili a capitoli già compresi negli stati di previsione dell'esercizio in corso, non possono iscriversi nei bilanci se non siano approvate con speciali disposizioni di legge.

Nelle proposte di nuove e maggiori spese occorrenti dopo l'approvazione del bilancio devono essere indicati i mezzi per far fronte alle spese stesse.

Capitolo III.

Delle entrate dello Stato.

Art. 44.

I direttori generali e gli altri capi degli uffici centrali, compartimentali e provinciali che hanno gestione di entrate curano, nei limiti delle rispettive loro attribuzioni e sotto la personale loro responsabilità, che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.

Art. 45.

I tesorieri devono trasmettere mensilmente al direttore generale del tesoro il conto dei versamenti effettuati nelle loro casse e gli agenti della riscossione devono comunicare alle amministrazioni da cui dipendono, ogni bimestre o ad altro periodo stabilito dai regolamenti, i conti debitamente giustificati degli accertamenti, delle riscossioni e dei versamenti eseguiti.

Art. 46.

Le somme di spettanza dello Stato introitate per qualsivoglia titolo dagli incaricati della riscossione debbono essere integralmente versate nelle casse dello Stato, nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 47.

Il direttore generale del tesoro vigila al versamento nelle tesorerie delle somme riscosse dagli agenti di tutte le amministrazioni dello Stato e di quelle dovute dai debitori diretti. Alla sua vigilanza sono sottoposti gli agenti di riscossione per quanto riguarda la riscossione ed il versamento del denaro.

Art. 48.

Quando col denaro incassato gli agenti della riscossione abbiano, a ciò autorizzati, estinto titoli di pagamento, essi produrranno tali titoli regolarmente quietanzati.

L'importo relativo è considerato, agli effetti del corrispondente discarico, come denaro versato.

Capitolo IV.

Delle spese dello Stato.

Art. 49.

I ministri impegnano ed ordinano le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio.

Per le spese straordinarie, ripartite per legge in più esercizi finanziari, può l'impegno estendersi a più anni, ma i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio.

Per le spese ordinarie possono altresì essere assunti impegni a carico dell'esercizio successivo, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi.

L'impegno può anche estendersi a più esercizi, a norma della consuetudine, o se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza, quando si tratti di spese per affitti o di altre continuative e ricorrenti.

Non possono i ministri valersi di entrate e profitti di qualsiasi provenienza per accrescere le assegnazioni fatte in bilancio per le spese dei rispettivi servizi.

Art. 50.

Tutti gli atti con i quali si approvano contratti e si autorizzano spese e in generale tutti quelli dai quali derivi l'obbligo di pagare somme a carico del bilancio dello Stato debbono essere comunicati dagli uffici amministrativi alla rispettiva ragioneria centrale per la registrazione dell'impegno.

Prima di eseguire la registrazione la ragioneria verifica la legalità della spesa e la regolarità della documentazione e accerta la giusta imputazione della spesa al bilancio nonchè l'esistenza del fondo disponibile sul relativo capitolo.

Quando l'impegno della spesa viene accertato all'atto stesso in cui occorra disporne il pagamento, il titolo di pagamento può valere altresì come atto di autorizzazione della spesa.

Gli uffici amministrativi devono inoltre comunicare alla ragioneria i provvedimenti di qualsiasi natura dai quali possano derivare impegni di spesa, indicando l'ammontare presunto di tali impegni nonchè l'esercizio e il capitolo del bilancio a cui devono imputarsi. La ragioneria prenota nelle sue scritture in sede separata tali impegni in corso di formazione.

Per le spese da ordinarsi dagli uffici, enti e funzionari delegati, la ragioneria centrale considera come impegnato l'intero importo dell'apertura di credito concessa a norma del seguente art. 56. Tale importo costituisce il limite massimo degli impegni che possono essere assunti dai detti delegati.

Art. 51.

Quando venga a risultare che l'assunzione degli impegni non fu tempestivamente denunciata alla ragioneria o che fu omessa la comunicazione di cui al penultimo comma dell'articolo precedente, i direttori capi di ragioneria hanno l'obbligo d'informarne il ministro delle finanze ed il ministro da cui il servizio dipende per l'accertamento delle responsabilità e l'applicazione delle relative sanzioni.

Per tutte le spese che riguardino necessità continuative o periodiche, o che, comunque, siano o possano essere effettuate ripartitamente, a mesi o ad altri intervalli di tempo, i direttori capi di ragioneria vigilano affinchè le erogazioni seguano per importi non superiori alla quota del fondo inscritto in bilancio, corrispondente al periodo di tempo cui la spesa si riferisce.

Art. 52.

Il ministro può delegare la facoltà di assumere impegni sul bilancio dello Stato a funzionari dipendenti, ed eventualmente di altre amministrazioni, nei limiti e con le modalità stabilite dai regolamenti di ciascuna amministrazione, da emanarsi d'intesa col ministro delle finanze.

Art. 53.

Alla chiusura dell'esercizio, con decreto ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti, sarà, per ogni capitolo di bilancio, determinata la somma da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto.

L'accertamento di tale somma è fatto a cura delle ragionerie centrali.

Il regolamento determina le comunicazioni da farsi alla Corte dei conti ai fini del suo riscontro.

Potranno effettuarsi dopo il 1° luglio, anche prima dell'approvazione del rendiconto generale dell'esercizio chiuso al 30 giugno, le spese di competenza dell'esercizio medesimo, non pagate prima della chiusura di esso, nei limiti della somma dei residui passivi risultati al 30 giugno.

Art. 54.

Il pagamento delle spese dello Stato si effettua, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli:

a) con assegni a favore dei creditori, tratti sull'istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria;

b) con aperture di credito a favore di funzionari delegati, i quali provvedono sia col mezzo di assegni come alla precedente lettera a), sia direttamente mediante prelevazione di fondi dai crediti medesimi;

c) in base a ruoli, per le spese fisse e cioè stipendi, pensioni ed altre di importo e scadenze determinate;

d) mediante ordinativi diretti sulle tesorerie dello Stato.

Le forme per i pagamenti del debito pubblico all'interno e all'estero, delle spese di giustizia e di quelle per le vincite al lotto, nonchè le modalità dei riscontri su tali pagamenti da parte della Corte dei conti e le giustificazioni relative sono stabilite dal regolamento.

Il regolamento determina anche le comunicazioni che relativamente ai pagamenti disposti dovranno essere fatte dalle ragionerie centrali alla direzione generale del tesoro agli effetti della vigilanza sul movimento di tesoreria.

Art. 55.

Gli uffici amministrativi centrali, per il pagamento delle somme dovute dallo Stato, emettono a favore dei singoli creditori, sull'istituto incaricato del servizio di tesoreria, as-

segni esigibili presso lo stabilimento dell'istituto medesimo in essi indicato.

Gli assegni sono firmati dal ministro o dai funzionari da lui delegati ed inviati alla ragioneria insieme ai documenti giustificativi.

Il direttore capo della ragioneria verifica la documentazione e la liquidazione della spesa, accerta che la spesa sia regolarmente imputata al conto della competenza od a quello dei residui e che vi siano disponibili i fondi sul relativo capitolo del bilancio, e, quando nulla trovi da osservare, appone il visto sugli assegni e li trasmette, con i documenti giustificativi, alla Corte dei conti o al funzionario da essa all'uopo distaccato presso la ragioneria stessa.

La Corte, o il suo funzionario, appone il visto sugli assegni riconosciuti regolari e li restituisce alla ragioneria, trattenendo la contro-matrice insieme con i documenti giustificativi.

Gli assegni vengono, indi, dalla ragioneria restituiti al l'ufficio amministrativo per essere consegnati ai creditori contro rilascio di ricevuta, da unirsi alla matrice degli assegni. La dichiarazione di ricevuta dell'assegno estingue il debito dell'amministrazione.

Se il creditore non sa o non può scrivere, la ricevuta sarà data nei modi indicati al secondo comma del successivo articolo 67.

Per gli assegni emessi a favore di agenti della riscossione, di corpi morali o stabilimenti, la ricevuta è staccata dal bollettario stabilito per le entrate delle rispettive Amministrazioni.

Il regolamento determina entro quali limiti e con quali condizioni e modalità gli assegni, a richiesta dei creditori, possano essere loro inviati a mezzo della posta.

Gli assegni sono emessi per l'importo netto: la regolazione delle somme trattenute si effettua a periodi prestabiliti mediante gli ordinativi di cui all'art. 63.

Art. 56.

Possono essere autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, aperture di credito a favore di funzionari delegati per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio, sia in conto residui:

1° spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del ministero delle finanze;

2° spese da farsi ad economia;

3° spese fisse ed indennità, quando non siano prestabilite in somma certa;

4° assegni fissi e indennità degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e altre spese di funzionamento dei corpi, istituti e stabilimenti dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, servizi di rimonta e acquisto di cavalli stalloni;

5° paghe ed assegni ai corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato;

6° retribuzioni al personale dell'amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;

7° somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonchè alle navi viaggianti fuori dello Stato;

8° pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori pei quali l'amministrazione giudichi opportuno tale forma di pagamento;

9° spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;

10° ogni altra spesa per la quale leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati.

Per le spese indicate ai numeri 2, 3, 6 e 9 l'apertura di credito può farsi solo in quanto l'emissione degli assegni a favore dei creditori, da parte dell'amministrazione centrale, risulti incompatibile con le necessità dei servizi. Per le spese stesse e per quelle di cui al numero 10, l'importo dell'apertura di credito per ciascun capitolo non può superare le lire 250,000, salvo i maggiori limiti stabiliti da speciali disposizioni di leggi o regolamenti.

Per le spese di cui al numero 8 devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura e lavoro.

Art. 57.

Le aperture di credito a favore di funzionari delegati sono disposte mediante ordini di accreditamento soggetti alla stessa procedura stabilita per la emissione di assegni. Detti ordini debbono contenere la indicazione della somma che potrà essere prelevata mediante assegni a favore dello stesso funzionario delegato e di quella che dovrà prelevarsi con assegni a favore dei creditori.

L'istituto tiene un unico conto per tutte le aperture di credito disposte a favore del funzionario delegato; questi però deve giustificarne l'impiego per ciascun capitolo di bilancio, distintamente per il conto della competenza e per quello dei residui.

Art. 58.

I funzionari delegati, per le spese che non debbono pagare personalmente, e nei limiti consentiti a' sensi dell'articolo precedente, emettono assegni sullo stabilimento dell'istituto presso il quale è disposta l'apertura di credito.

Tali assegni vengono emessi per l'importo netto, sono firmati dal funzionario delegato e dal capo dell'ufficio contabile o di riscontro, quando vi sia, e vengono rimessi al creditore nelle forme previste dal precedente art. 55.

L'importo delle ritenute è però impegnato sull'apertura di credito dal funzionario delegato, il quale deve emettere alla fine di ogni mese o di altro periodo stabilito dai regolamenti un assegno complessivo a favore della tesoreria, la quale emetterà le corrispondenti quietanze di entrata.

I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese da essi ordinate e della regolarità dei pagamenti disposti od eseguiti.

Qualora le esigenze del servizio non richiedano che siano riscosse per intero le somme che i funzionari delegati predetti sono autorizzati a prelevare a loro favore, essi dovranno effettuarne la prelevazione, di volta in volta, nella misura strettamente occorrente.

Il ministro delle finanze può provvedere ad ispezioni per riconoscere l'esistenza presso i funzionari delegati delle somme prelevate e la regolarità dei pagamenti disposti o effettuati.

Art. 59.

E' in facoltà dell' amministrazione di disporre, per lo stesso oggetto, più aperture di credito a favore dello stesso funzionario, purchè l'importo complessivo delle somme non ancora giustificate non superi i limiti stabiliti dall'art. 56.

Art. 60.

Ogni trimestre, o in quegli altri periodi che fossero stabiliti da speciali regolamenti, e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, i funzionari delegati devono trasmettere i conti delle somme erogate, insieme con i documenti giusti-

ficativi, alla competente amministrazione centrale per i riscontri che ritenga necessari.

Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici provinciali e compartimentali di controllo, mediante decreto ministeriale, da emanarsi di concerto col ministro delle finanze, e nel quale saranno stabiliti i limiti e le modalità dei riscontri medesimi.

I rendiconti sono trasmessi alla ragioneria centrale, la quale, eseguiti i riscontri contabili ed eseguite le occorrenti registrazioni nelle proprie scritture, ne cura l'invio alla Corte dei conti per la revisione definitiva.

La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha facoltà di limitarli a determinati rendiconti.

Il rendiconto per le aperture di credito di cui al n. 8 dell'art. 56 è reso al termine della fornitura o del lavoro ed è unito agli atti per l'emissione dell'assegno di saldo. E' però reso in ogni caso al termine dell'esercizio, se il pagamento del saldo non sia disposto nell'esercizio stesso.

I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti.

I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione dei conti sono passibili, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con le modalità da determinarsi dal regolamento, fermo restando l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai termini del successivo art. 83.

Art. 61.

Le somme riscosse dai funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto.

La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 30 settembre, ferme le disposizioni speciali relative alle spese per la esecuzione di opere pubbliche.

Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate in tesoreria.

Al termine dell'esercizio le aperture di credito fatte ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma effettivamente prelevata.

Art. 62.

Il pagamento degli stipendi, delle pensioni, dei fitti e delle altre spese di importo e scadenze determinate può effettuarsi in base a ruoli emessi dalle amministrazioni centrali, riconosciuti regolari dalla ragioneria e dalla Corte dei conti, ai sensi del terzo e quarto comma del precedente articolo 55.

Il regolamento stabilisce i procedimenti da seguirsi per la ordinazione dei pagamenti delle spese di cui si tratta e le modalità e i limiti dei relativi riscontri.

Per il pagamento dei ratei di stipendi, pensioni ed altri assegni fissi mensili il mese è calcolato sempre di trenta giorni.

Art. 63.

Mediante ordinativi sulle tesorerie, emessi dalle amministrazioni centrali con la procedura di cui al precedente articolo 55, vengono disposti pagamenti per i titoli seguenti:

a) fondi di bilancio da versare ai conti correnti di amministrazioni o gestioni autonome;

b) somme da versare o rimborsare al contabile del portafoglio;

c) somme da versare con imputazione ad entrate di bilancio;

d) somme dovute dallo Stato e da compensare, ai termini degli articoli 1285 e 1286 del codice civile;

e) ritenute per imposte, tasse e titoli diversi da versare allo Stato o ad enti autonomi;

f) somme dovute per qualsiasi altro titolo che non determini effettivo movimento di denaro.

Le ritenute, di cui alla lettera *e*), dovute allo Stato, possono essere regolate con procedimenti semplificati, da stabilirsi con decreti del ministro delle finanze, in base a valutazioni medie sull'intero stanziamento di ciascun capitolo.

Gli ordinativi di cui al presente articolo si estinguono di regola mediante commutazione in quietanza. Il regolamento stabilisce se ed in quali casi detti ordinativi abbiano effetto definitivo nei riguardi del bilancio mediante semplici registrazioni nelle scritture.

Pure con ordinativi si provvede al pagamento degli stipendi ed assegni fissi nei casi in cui non si effettui mediante ruoli, nonchè al pagamento di ogni altra spesa che interessi il personale dell'amministrazione dello Stato.

Gli ordinativi possono emettersi anche per il pagamento di qualsiasi altra spesa quando l'amministrazione lo giudichi opportuno.

Art. 64.

Ove, per qualsiasi motivo di irregolarità, il capo della ragioneria non creda di poter apporre il visto ad un atto di impegno di spesa o ad un titolo di pagamento ne riferisce direttamente al ministro.

Quando il ministro giudichi che, ciò nonostante, l'atto di impegno o il titolo di pagamento debba aver corso, dà ordine scritto al capo della ragioneria, il quale deve eseguirlo. Tale ordine scritto deve essere firmato personalmente dal ministro ed è comunicato, dal capo della ragioneria, alla Corte dei conti con l'atto medesimo.

L'ordine però non può essere dato quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anzichè alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli.

Art. 65.

Gli ufficiali pagatori non debbono, sotto la loro responsabilità personale, effettuare pagamenti su ordini che non siano rivestiti delle formalità richieste dal presente decreto e dal regolamento relativo.

La disposizione di questo articolo non concerne il movimento dei fondi, che è disposto mediante ordini del direttore generale del tesoro.

Art. 66.

Gli assegni emessi dalle amministrazioni centrali e dai funzionari delegati possono essere girati nelle forme ammesse dal codice di commercio. La girata può essere fatta esclusivamente a favore di un agente della riscossione o di una banca.

La girata a favore dell'agente della riscossione, quando il prenditore non sappia o non possa scrivere, può farsi mediante segno di croce apposto in presenza dell'agente medesimo con l'assistenza e la firma di due testimoni.

E ammessa una sola girata.

Art. 67.

Gli assegni sono esigibili secondo le norme che regolano la circolazione di tali titoli.

Gli altri titoli di spesa debbono, all'atto del pagamento, essere sottoscritti per quietanza dagli interessati o da coloro

che sono autorizzati a riscuotere e quietanzare per conto dei medesimi. Se coloro che debbono dar quietanza non possono o non sanno scrivere, la quietanza medesima può risultare da un segno di croce fatto alla presenza dell'ufficiale pagatore e di due testimoni da lui conosciuti e che sottoscrivono anch'essi.

Le altre forme di quietanza sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 68.

Gli assegni non consegnati ai creditori entro il mese di luglio successivo all'esercizio in cui furono emessi sono dagli uffici incaricati della consegna ed entro il 10 agosto restituiti all'amministrazione o al funzionario delegato che li ha emessi, perchè provvedano al loro annullamento.

Gli assegni emessi dalle amministrazioni centrali e dai funzionari delegati e consegnati ai creditori si considerano, agli effetti del rendiconto consuntivo, titoli pagati.

Gli assegni estinti dall'istituto incaricato vengono al medesimo rimborsati mediante operazione di tesoreria nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 69.

Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento.

La notifica rimane priva di effetto riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi. Potrà, peraltro, il creditore fare tale notificazione all'ufficiale, tesoriere o agente incaricato di eseguire il pagamento degli ordini o di effettuare la consegna degli assegni di cui all'art. 54, lettera *a*.

Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio.

I pignoramenti, i sequestri e le opposizioni hanno efficacia soltanto se fatti nei modi e nei casi espressamente stabiliti dalla legge.

Nessun impedimento può essere costituito mediante semplici inibitorie o diffide.

Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo.

Art. 70.

Gli atti considerati nel precedente art. 69, debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare.

Con un solo atto non si possono colpire, cedere o delegare crediti verso amministrazioni diverse.

Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato *E*, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli 351 e 355, allegato *F*, della legge medesima.

Art. 71.

L'emissione dei buoni ordinari del tesoro ed il limite massimo della somma che può tenersene in circolazione sono stabiliti annualmente dalla legge che approva lo stato di previsione dell'entrata e da leggi speciali.

La loro emissione può aver luogo soltanto in seguito all'effettivo versamento dell'importo nelle casse dello Stato.

Le norme speciali per la gestione dei buoni di cui al presente articolo sono stabilite dal regolamento.

Art. 72.

Le disposizioni che possono occorrere pel servizio dell'esercito e dell'armata sul piede di guerra, nonchè per il caso di pubbliche calamità, sono date con speciali regolamenti.

CAPITOLO V.

Degli agenti dell'amministrazione che maneggiano valori dello Stato.

Art. 73.

Salvo le eccezioni che potranno essere stabilite da leggi e regolamenti, gli agenti e funzionari appartenenti ai ruoli delle amministrazioni dello Stato, i quali, per il servizio loro affidato, hanno gestione di pubblico denaro o di qualunque altro valore o materia, non sono tenuti a prestare cauzione.

L'amministrazione ha però facoltà di assoggettare a ritenuta gli stipendi ed altri emolumenti goduti da funzionari ed agenti, anche prima che sia pronunciata condanna a loro carico, quando il danno dell'erario sia accertato in via amministrativa.

Rimane fermo l'obbligo della cauzione, secondo le disposizioni che regolano i singoli servizi, quando la gestione sia affidata a persone, istituti od enti estranei alla amministrazione dello Stato, nonchè quando la cauzione sia stabilita a garanzia degli interessi di privati.

Art. 74.

Gli agenti dell'amministrazione incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato o altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro ovvero debito di materie, nonchè coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono rispettivamente dai vari Ministeri, a cui debbono rendere il conto della loro gestione, e sono soggetti alla vigilanza del ministro delle finanze e alla giurisdizione della Corte dei conti.

Sono anche obbligati alla resa del conto e sottoposti alla vigilanza del ministro delle finanze ed alla giurisdizione della Corte dei conti gli impiegati, dipendenti dai vari ministeri, ai quali sia dato incarico di fare esazione di entrate di qualunque natura e provenienza.

I conti, esaminati dall'amministrazione, vengono trasmessi alla Corte dei conti.

Art. 75.

Presso le casse del tesoro, gestite direttamente dallo Stato, è istituito uno speciale servizio di controllo.

Le funzioni dei controllori e le norme per le ispezioni e verificazioni di cassa sono determinate dai regolamenti, i quali stabiliscono pure le modalità e le norme per il controllo nell'interesse dello Stato, quando il servizio di cassa sia affidato a un istituto bancario.

Il servizio di controllo sarà altresì istituito presso qualsiasi altra cassa dello Stato per la quale il ministero competente, di concerto con quello delle finanze, ne riconosca la necessità.

Nulla è innovato per quanto concerne gli uffici di riscontro stabiliti con disposizioni speciali.

Art. 76.

Le funzioni di ordinatore di spese e di ordinatore di pagamenti per conto dello Stato e quelle di agente per l'esecuzione del servizio al quale le spese o i pagamenti si riferiscono sono incompatibili con le altre di ricevitore, di pagatore o di magazziniere, eccetto il caso di spese pagate su crediti aperti ai sensi degli articoli 56 e 57 del presente decreto.

CAPITOLO VI.

Rendimento di conti dell'amministrazione dello Stato.

Art. 77.

Al termine dell'anno finanziario ciascun ministero, per cura del capo della ragioneria, compila il conto consuntivo del bilancio ed il conto patrimoniale, relativi alla propria amministrazione.

Questi conti sono trasmessi alla ragioneria generale non più tardi del giorno 30 ottobre successivo al termine dell'anno finanziario, e non più tardi del 25 del susseguente mese di novembre, il ministro delle finanze, per cura del ragioniere generale, trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio scaduto.

Art. 78.

Il rendiconto generale dello Stato è diviso in due parti.

La prima parte riguarda il conto consuntivo del bilancio, in relazione alla classificazione del preventivo e comprende:

a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;

b) le spese di competenza dell'anno, accertate, pagate o rimaste da pagare;

c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;

d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio complessivamente in conto competenza e in conto residui;

e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

La seconda parte riguarda il conto generale a valore del patrimonio dello Stato, con le variazioni che hanno subito:

a) le attività e passività finanziarie proprie del conto del tesoro;

b) i beni mobili ed immobili, i crediti, i titoli di credito, i beni di natura industriale e le altre attività disponibili:

c) i materiali militari, i beni destinati ai servizi dello Stato, il materiale artistico e scientifico e le altre attività non disponibili;

d) le passività consolidate e le passività diverse.

Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale ed essere corredato dei conti speciali dimostrativi dei risultati dei singoli servizi.

Art. 79.

La Corte dei conti, parificato il rendiconto generale, ne fa relazione motivata e la trasmette al ministro delle finanze, affinchè questi possa presentarla al Parlamento.

Art. 80.

Entro il mese di febbraio il Ministro delle finanze fa l'esposizione finanziaria.

CAPITOLO VII.

Della responsabilità dei pubblici funzionari.

Art. 81.

I funzionari amministrativi, incaricati di assumere impegni e di disporre pagamenti, i capi delle ragionerie delle amministrazioni centrali e i funzionari a favore dei quali vengono disposte aperture di credito debbono rispondere dei danni che derivino alla amministrazione per loro colpa o negligenza o per l'inosservanza degli obblighi loro demandati nello esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

La responsabilità dei funzionari predetti non cessa per effetto della registrazione o dell'applicazione del visto da parte della Corte dei conti sugli atti d'impegno e sui titoli di spesa.

Gli ordinatori secondari di spese pagabili in base a ruoli e ogni altro funzionario ordinatore di spese e pagamenti, sono personalmente responsabili dell'esattezza della liquidazione delle spese e dei relativi ordini di pagamento, come pure della regolarità dei documenti e degli atti presentati dai creditori.

Gli ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato, compresi quelli dell'ordine giudiziario, e specialmente quelli a cui è commesso il riscontro e la verificazione delle casse e dei magazzini debbono rispondere dei valori che fossero per loro colpa o negligenza perduti dallo Stato.

Art. 82.

L'impiegato che, per azione od omissione, anche solo colposa, nell'esercizio delle sue funzioni, cagioni danno allo Stato, è tenuto a risarcirlo.

Quando l'azione od omissione è dovuta al fatto di più impiegati, ciascuno risponde per la parte che vi ha presa, tenuto conto delle attribuzioni e dei doveri del suo ufficio, tranne che dimostri di aver agito per ordine superiore che era obbligato ad eseguire.

Art. 83.

I funzionari di cui ai precedenti articoli 81 e 82 sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti la quale, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto.

I direttori generali e i capi di servizio i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di un fatto, che possa dar luogo a responsabilità, a norma dei precedenti articoli 81 e 82, debbono farne denunzia al procuratore generale presso la Corte dei conti.

Quando nel giudizio di responsabilità la Corte dei conti accerti che fu omessa denunzia, a carico di personale dipendente, per dolo o colpa grave, può condannare al risarcimento, oltre chè gli autori del danno, anche coloro che omisero la denunzia.

Art. 84.

La Corte dei conti, quando riconosca la regolarità dei conti degli agenti di cui all'art. 74 del presente decreto, ha facoltà di dichiarare il discarico degli agenti stessi senza procedere a giudizio.

Quando i conti siano fatti compilare d'ufficio dall'amministrazione, la Corte procede alla revisione giudiziaria dei medesimi ritenendoli come presentati dai contabili, semprechè questi, invitati legalmente a riconoscerli e sottoscriverli, non lo abbiano fatto nel termine prefisso.

Art. 85.

Nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione o di danni arrecati all'erario per fatto o per omissione, imputabile a colpa o negligenza dei contabili o di coloro di cui negli articoli 74 e 81, quarto comma, la Corte dei conti può pronunziarsi tanto contro di essi quanto contro i loro fideiussori anche prima del giudizio del conto.

Art. 86.

I funzionari amministrativi ed i capi delle ragionerie, presunti responsabili di assunzione o di notazione d'impegni in eccedenza al fondo autorizzato senza che ne sia derivato danno all'amministrazione sono sottoposti, per iniziativa del ministro competente o di quello delle finanze, a giudizio disciplinare ai sensi della legge, testo unico, 22 novembre 1908, n. 693.

Quando dal giudizio risulti accertata la responsabilità, è applicata al funzionario una pena pecuniaria da scontare sullo stipendio, in misura non superiore al quinto dello stipendio mensile e per non più di sei mesi.

I ministri, prima di far luogo all'applicazione della pena, possono, ove lo ritengano opportuno, chiedere anche il parere della Corte dei conti.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 87.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, fatta eccezione per gli articoli 54 a 63 e 65 a 68 i quali avranno applicazione a decorrere dal 1° luglio 1924.

Con le stesse date cessano di aver vigore le corrispondenti disposizioni della legge, testo unico, 17 febbraio 1884, n. 2016, e successive leggi generali che le hanno modificate.

Restano ferme le disposizioni di leggi speciali che conferiscano alle amministrazioni facoltà più ampie di quelle consentite dal presente decreto.

Art. 88.

Il Governo del Re, sentito il parere del consiglio di Stato e della Corte dei conti, modificherà le norme regolamentari vigenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, con facoltà di emanare ogni altra disposizione di complemento, di coordinamento e di attuazione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 89.

Le norme riferentisi alla revisione dei rendiconti, stabilite col precedente art. 60 si applicano anche a quelli già resi e da rendere per fondi concessi con mandati di anticipazione o a disposizione sino al 30 giugno 1924 ed alle contabilità relative alle gestioni fuori bilancio.

Quando ricorrano circostanze di forza maggiore determinate dalla guerra, è rimesso alla Corte dei conti l'apprezzamento delle circostanze medesime ai fini delle giustificazioni dei rendiconti.

Art. 90.

Le singole amministrazioni potranno disporre, anche prima che sia pronunciato il discarico dell'agente, a norma del precedente art. 84, lo svincolo delle cauzioni già prestate e non più richieste ai sensi del primo comma dell'art. 73, quando non vi siano motivi di eccezione sulla regolarità delle gestioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 2?, *foglio* 160. — GRANATA.

REGIO DECRETO 18 novembre 1923, n. 2441.
Modificazioni alla legge sulla Corte dei conti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Agli articoli 10, 14, 19, 20 e 23 della legge 14 agosto 1862, n. 800, sull'ordinamento della Corte dei conti, sono sostituiti i seguenti:

Art. 10. — La Corte, in conformità della legge e dei regolamenti:

Fa il riscontro delle spese dello Stato;

Vigila la riscossione delle pubbliche entrate;

Vigila perchè sia assicurata la regolarità della gestione degli agenti dello Stato in denaro ed in materia;

Parifica il rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato e quelli delle aziende a gestione autonoma soggette al suo riscontro, prima che siano presentati al Parlamento;

Rivede i conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di altri valori dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni designate da leggi e procede al giudizio di quelli che, per qualsiasi motivo, non siano da essa riconosciuti regolari.

Art. 14. — Ove la Corte riconosca contrario alle leggi ed ai regolamenti alcuno degli atti e decreti che le vengono presentati, ricuserà il suo visto con deliberazione motivata. La deliberazione sarà trasmessa dal presidente al ministro cui spetta, e, quando questo persista, sarà presa in esame dal Consiglio dei ministri.

Se esso risolverà che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte sarà chiamata a deliberare, e qualora non riconosca cessata la cagione del rifiuto, ne ordinerà la registrazione e vi apporrà il visto con riserva.

Quando il Ministero sia dimissionario, non potrà valersi della facoltà di cui ai comma precedenti. Per tutti quegli atti dei quali non fosse pervenuta alla Corte la richiesta di registrazione alla data delle dimissioni, l'esercizio di tale facoltà spetta esclusivamente al nuovo Gabinetto.

Non sarà apposto il visto sopra un ordine di pagamento da parte della Corte dei conti, ed il di lei rifiuto annullerà l'ordine, quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio o quando, secondo il giudizio della Corte, l'imputazione della somma portata dall'ordine sarebbe riferibile ai residui piuttosto che alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli, ovvero ad un capitolo già esaurito del bilancio e non a quelli indicati nell'ordine dal ministero che lo ha emesso.

Sarà pure assoluto il rifiuto della Corte:

a) per i decreti di nomina e promozione di funzionari di qualsiasi ordine e grado quando siano disposte oltre i limiti dei rispettivi organici;

b) per gli ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati al pagamento di spese, quando l'importo di tali ordini ecceda i limiti stabiliti dalle leggi.

Art. 19. — Sono presentati alla Corte dei conti perchè vi apponga il visto e li faccia trascrivere nei suoi registri tutti i decreti coi quali si approvano contratti per importo superiore a L. 20.000 e quelli coi quali si autorizzano altre spese per un importo superiore a L. 10,000, quando l'autorizzazione non sia contemporanea all'emissione dell'ordine di pagamento. Sono pure presentati alla Corte dei conti tutti gli atti di nomina, promozione o cessazione dal servizio di impiegati ed agenti e quelli con i quali si conferiscono stipendi ed altri assegni continuativi a carico dello Stato.

Art. 20. — Gli assegni per il pagamento delle spese dello Stato, gli ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati all'esecuzione di spese e gli altri titoli di pagamento debbono, con i documenti giustificativi, essere sottoposti al visto della Corte dei conti.

Per l'esercizio di tale riscontro la Corte dei conti potrà anche distaccare presso le amministrazioni un proprio delegato, il quale le trasmetterà giornalmente le contromatrici degli assegni da lui vistati, nonchè gli elenchi degli ordini di accreditamento e degli altri titoli di pagamento anch'essi da lui vistati. In base agli elementi contenuti nelle contromatrici degli assegni e negli elenchi predetti, la Corte dei conti terrà le proprie scritture.

I funzionari preposti a tale ufficio non possono esercitarlo presso la stessa amministrazione per un periodo continuativo superiore ad un anno.

La legge determina i casi nei quali il visto deve precedere il pagamento e i casi nei quali può a quello succedere.

Sono pure trasmessi alla Corte dei conti, per il riscontro da effettuarsi nei modi stabiliti dalla legge, i rendiconti presentati dai funzionari delegati all'esecuzione di spese, muniti dei documenti giustificativi.

Le norme per l'attuazione del presente articolo saranno date con regolamento da emanarsi su proposta del ministro delle finanze, sentita la Corte dei conti.

Art. 33. — La Corte dei conti giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato.

La Corte giudica pure sui conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi speciali.

Quando i conti di cui ai precedenti commi sono regolarmente pareggiati ed il funzionario incaricato di riferire su di essi non trovi irregolarità a carico dei contabili, la loro approvazione è data mediante decreti di scarico o dichiarazioni di regolarità, anche collettivi, emessi dal presidente della sezione, su relazione scritta dello stesso funzionario, previa comunicazione di essa al procuratore generale.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare, sentiti il consiglio di Stato e la Corte dei conti, il testo unico di legge sull'ordinamento della Corte dei conti.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, salva la modificazione all'art. 20 della legge 14 agosto 1862, n. 800, che avrà applicazione a decorrere dal 1° luglio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 161. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1923, n. 2418.

Estensione ai cittadini fiumani delle disposizioni del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, per il risarcimento dei danni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, delle disposizioni legislative portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra e le modificazioni successive ad esso apportate;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 2 del testo unico 27 marzo 1919, numero 426, sui risarcimenti dei danni di guerra e dell'art. 2 del R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 579 e delle disposizioni modificative delle dette leggi i cittadini fiumani di pieno diritto, ai termini del trattato di pace del Trianon, che abbiano tuttora il domicilio nello Stato di Fiume o nel Regno d'Italia, sono equiparati ai cittadini italiani per quanto concerne il risarcimento dei danni di guerra da essi subiti entro i confini del Regno d'Italia.

Art. 2.

Le domande di risarcimento dovranno essere prodotte e rinnovate entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I documenti comprovanti la cittadinanza fiumana di pieno diritto dovranno portare anche il visto conforme della Regia legazione d'Italia a Fiume.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, il 17 novembre 1923. Atti del Governo, registro 218, *foglio*, 138. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1923, n. 2417.
Disposizioni relative al pagamento dei danni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, sui risarcimenti dei danni di guerra e le modificazioni successive;
Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 968;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 6 del R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 968, è aggiunto il seguente comma:
« Qualora col pagamento in contanti della frazione di L. 100 non si estingua il debito degli interessi, accessori e spese dovuti all'istituto anticipatore, per la differenza potrà eseguirsi un ulteriore pagamento in contanti per tante centinaia di lire quante ne occorrano per comprendere la differenza suddetta, purchè non si ecceda la somma di L. 500 ».

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, verrà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, il 17 novembre 1923. Atti del Governo, registro 218, *foglio* 137. — GRANATA.

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1923.
Istituzione a Santo Stefano di Camastra di un ufficio secondario postale e telegrafico in sostituzione di quello principale ivi esistente.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visto il R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133, col quale si stabiliscono le norme per la istituzione e la concessione degli uffici secondari postali, telègrafici, telefonici;
Riconosciuta l'opportunità di istituire a Santo Stefano di Camastra un ufficio secondario telegrafico in sostituzione dell'ufficio principale telegrafico ivi esistente;
Procedutosi alla liquidazione della retribuzione da assegnarsi all'ufficio secondario telegrafico predetto, ai sensi dell'art. 54, n. 4, dell'ordinamento delle ricevitorie approvato col R. decreto del 13 febbraio 1921, n. 196;
Visto il R. decreto n. 2024 del 29 dicembre 1921, circa la cauzione da prestarsi dal personale delle ricevitorie;

Decreta:

1° E' istituito a Santo Stefano Camastra in provincia di Messina un ufficio secondario telegrafico in sostituzione dell'ufficio principale telegrafico ivi esistente.
Col decreto di concessione previsto dall'art. 6 del R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133, sarà stabilita la decorrenza del provvedimento.
2° All'ufficio secondario telegrafico di Santo Stefano di Camastra è assegnata la retribuzione annua in base al lavoro di L. 2040 ed in base alla legge n. 1364 del 30 settembre 1920 quella complessiva di annue L. 6580 (ivi comprese L. 180 per un supplente a L. 90 mensili) oltre le maggiori assegnazioni concesse col R. decreto del 29 dicembre 1921, n. 2010 e cioè L. 660 per aumento del 10 % e L. 300 per i supplenti.
3° La persona alla quale verrà concessa la titolarità dell'ufficio secondario telegrafico di Santo Stefano di Camastra dovrà prestare la cauzione di L. 500, salvo che nel frattempo siano al riguardo modificate le disposizioni sopra accennate.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.
Roma, addì 15 ottobre 1923.

p. *Il Ministro*: CARADONNA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA.

Ordinanza di sanità marittima n. 7.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la comparsa della peste a Santa Cruz de Tenerifa (Canarie);
Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le provenienze da Santa Cruz de Tenerifa sono sottoposte alle misure dell'ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1907 contro la peste.
I Prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, 14 novembre 1923.

p. *Il Ministro*: LUTRARIO.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.